

490^a SEDUTA

MARTEDÌ 29 GENNAIO 1957

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**

e del Vice Presidente **BO**

I N D I C E

<p>Comunicazione del Ministro del tesoro <i>Pag.</i> 20085</p> <p>Congedi 20083</p> <p>Corte costituzionale:</p> <p>Trasmissione di sentenze 20084</p> <p>Disegni di legge:</p> <p>Deferimento all'approvazione di Commissione permanente 20083</p> <p>Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 20084</p> <p>Trasmissione 20083</p> <p>« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (1811) (Discussione e approvazione):</p> <p>ASARO 20085</p> <p>CASSIANI, <i>Ministro della marina mercantile</i> 20086</p> <p>TARTUFOLI, <i>relatore</i> 20086</p>	<p>« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), <i>d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri</i>;</p> <p>« Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), <i>d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri</i>;</p> <p>« Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento dell'edilizia popolare » (1020), <i>d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri</i>; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183) (Seguito della discussione):</p> <p>ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> <i>Pag.</i> 20088 e <i>passim</i></p> <p>BRAITENBERG 20110 e <i>passim</i></p> <p>CARELLI 20116, 20117</p> <p>CONDORELLI 20109</p> <p>CUSENZA 20092, 20099, 20105</p> <p>DE LUCA Angelo 20090</p> <p>FORTUNATI 20092 e <i>passim</i></p> <p>JANNUZZI 20090, 20099</p> <p>MARINA 20090 e <i>passim</i></p> <p>MINIO 20115, 20118</p> <p>MONTAGNANI 20088, 20091</p>
--	--

490^a SEDUTA

DISCUSSIONI

29 GENNAIO 1957

RODA *Pag.* 20092 e *passim*
 SALARI 20089, 20117
 TRABUCCHI, *relatore* 20088 e *passim*

Interrogazioni:

Annunzio 20120

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE *Pag.* 20122
 ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* 20122
 BOLOGNESI 20122
 DONINI 20122
 VALENZI 20121

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale della seduta del 24 gennaio.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Granzotto Basso per giorni 3, Longoni per giorni 4 e Vaccaro per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 » (1831);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcolici del limite di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per

le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche » (1832);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, numero 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 » (1833);

« Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (13° provvedimento) » (1834);

« Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento) » (1835);

« Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 933, prorogata e modificata con leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077 » (1836).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame ed all'approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Estensione al 1º novembre di ciascun anno dei sovrapprezzi e dei contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa » (1827), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1º dicembre 1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato stabilita dall'articolo 5, lettera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 » (1831), previ pareri della 8ª e della 9ª Commissione;

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42º a 40º alcolici del limite minimo di gradazione reale a 15º C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche » (1832), previ pareri della 8ª e della 9ª Commissione;

« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi

oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 » (1833).

Annunzio di trasmissione di sentenze da parte della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, numero 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 26 gennaio 1957, ha trasmesso copie delle sentenze, depositate in pari data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 15, 17 prima parte del primo comma e quarto comma, e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna (sentenza n. 15),

la illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge regionale approvata il 27 maggio 1955 e riapprovata il 26 marzo 1956 dal Consiglio regionale della Sardegna, concernente la disciplina dello sfruttamento delle piante da sughero (sentenza n. 21);

la illegittimità costituzionale dell'articolo 2 n. 3, parte seconda, n. 4, parte seconda, e n. 5 della legge regionale approvata il 7 marzo 1956 e riapprovata il 16 luglio 1956 dal Consiglio regionale sardo, concernente l'esercizio di funzioni in materia di pesca (sentenza n. 23);

la illegittimità costituzionale degli articoli 6, 15, 17, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale approvata il 31 gennaio 1956 e riapprovata il 5 luglio 1956 dal Consiglio regionale sardo, concernente controlli su Comuni e Province (sentenza n. 24);

la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge provinciale approvata il 12 luglio 1955 e riapprovata il 19 ottobre 1955 dal Consiglio provinciale di Bolzano, concernente l'ordinamento delle scuole materne nella provincia di Bolzano (sentenza n. 25).

Comunicazione del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro del tesoro, a seguito dell'impegno assunto in Parlamento durante la discussione del disegno di legge sulla soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti soggetti a vigilanza dello Stato, ha trasmesso un programma di lavoro con un elenco degli enti per i quali è già in atto o è allo studio la soppressione e la messa in liquidazione.

Il documento è depositato in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (1811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, numero 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Asaro. Ne ha facoltà.

ASARO. Illustre signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, noi riteniamo opportuno che sia detto qualcosa riguardo al caso di questo disegno di legge, caso che purtroppo ricorre frequentemente come è stato denunciato nelle relative occasioni.

Intendiamo anzitutto rilevare che si tratta di un disegno di legge che comporta una spesa di ben 10 miliardi perchè le sovvenzioni-base e le cosiddette integrazioni che vengono corrisposte alle imprese assuntrici di linee di na-

vigazione di preminente interesse nazionale ammontano a un gravame di circa 20 miliardi all'anno a carico dello Stato, 20 miliardi all'anno che riferiti ai sei mesi considerati da questo disegno di legge significano un onere di 10 miliardi.

È impressionante, per non dire altro, onorevoli colleghi, pensare all'enorme ritardo, alla intempestività con cui si provvede a presentare il disegno di legge per il riassetto dei servizi delle linee di navigazione, disegno di legge che è stato presentato il 6 dicembre 1956 e per il quale è stata chiesta l'urgenza. Malgrado l'urgenza, il disegno di legge, per il quale va detto che noi formuliamo le più ampie riserve, non si avvia ad essere esaminato per essere approvato.

Ecco quindi la necessità del decreto-legge di cui ci stiamo interessando. A volte, onorevole Ministro, noi pensiamo che sia troppo comodo un decreto-legge per una « sanatoria preventiva » come riteniamo sia questa della quale dobbiamo interessarci; ma pensiamo anche che non è sufficiente ad evitare le precise responsabilità di determinati organi.

Dalla stessa relazione che accompagna la legge che deve essere ancora discussa è possibile rilevare che con la nuova disciplina lo Stato verrebbe ad avere ridotto il gravame di circa un quinto di quello che oggi paghiamo alle società che gestiscono queste linee di navigazione; e la stessa relazione aiuta a calcolare che questo quinto equivale a circa 4 miliardi. Dal che si deduce che, se si fosse provveduto in tempo ad approntare la legge per il riassetto di questi servizi, se invece di aspettare la scadenza dei 20 anni si fosse predisposto il disegno di legge e noi avessimo potuto approvarlo, avremmo avuto una economia di ben 4 miliardi all'anno. Il presente decreto-legge servirà soltanto a dare sanatoria a questo gravame in più dei 2 miliardi che dovranno essere pagati alle società di navigazione in questi sei mesi per il ritardo nell'approvazione del disegno di legge di carattere generale.

Noi non vogliamo aggiungere altro, però riteniamo che anche questo decreto-legge può avere un solo motivo morale che possa indurre all'approvazione, ed a nostro parere questo motivo morale è quello di evitare che le società

di navigazione non traggano pretesto, in mancanza del decreto-legge, per ritorcere le conseguenze in danno del personale delle navi e in danno degli utenti. Noi adegueremo il nostro comportamento a questo motivo morale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TARTUFOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, per il relatore la fatica è molto limitata poichè brevissima è stata la discussione su questo disegno di legge di conversione di un decreto-legge, visto che si è avuto soltanto l'intervento del senatore Asaro. Debbo quindi innanzitutto rispondere al senatore Asaro, in merito ai suoi accenni, che l'articolo 3 del decreto-legge, di cui si propone la conversione in legge, parla di 120 milioni più 77 milioni, che costituiscono l'impegno finanziario relativo al semestre di cui trattasi. Quindi non ha fondamento l'accenno fatto dal senatore Asaro ad un onere di 20 miliardi, salvo ad approfondire la questione, e lo faremo in sede opportuna, cioè in sede di discussione del disegno di legge, riguardante una nuova disciplina della materia, che è già stato presentato e che dovremo discutere ampiamente, diffusamente e con tutte le considerazioni e valutazioni del caso prima della scadenza del semestre; in tale occasione si vedrà se l'esame di quel disegno di legge non ci porti a consentire con quello che ha detto il senatore Asaro. Oggi però si tratta di approvare una copertura che si riferisce a 120 milioni più 77 milioni, cioè a 197 milioni. (*Interruzione del senatore Asaro*).

Ripeto che, per quel che riguarda l'impegno finanziario che questa legge di proroga comporta, esso si limita a 120 milioni più 77 milioni.

D'altra parte il Governo ha presentato il 6 dicembre il disegno di legge di carattere generale. Il Parlamento non ha potuto procedere ad una rapida discussione, e il Governo si è trovato nella condizione di dover presentare un decreto-legge per evitare proprio quelle conseguenze che il senatore Asaro ha sottolineato, cioè una carenza nell'esercizio di queste

linee di navigazione e particolarmente nei confronti del personale dipendente.

Il relatore si limita quindi a richiamarsi a quello che ha detto nelle due brevi colonne della relazione scritta, con le quali ha espresso il suo pensiero, e invita i colleghi a votare la conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della marina mercantile.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con il 31 dicembre 1956 sono scadute le convenzioni stipulate con le società esercenti linee di preminente interesse nazionale. In previsione di tale scadenza venne presentato al Senato un disegno di legge riguardante il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

Questo disegno di legge, che non poteva essere presentato prima della data in cui venne trasmesso, non si potette tradurre in legge entro il 31 dicembre 1956. Da questo stato di cose sorse la necessità di un provvedimento di urgenza, quello del quale si occupa oggi il Senato, cioè l'emanazione di un decreto legge che protrae di sei mesi il termine di 20 anni previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081.

Gli intenti di questo nuovo decreto-legge sono due: evitare l'interruzione dei servizi e consentire al Parlamento di potere, entro un congruo termine, disciplinare nuovamente la complessa materia.

Ora, è strano, senatore Asaro, che lei rimproveri, citando miliardi... (*Interruzione del senatore Asaro*). Ella fa delle previsioni, ma è ben strano che lei rimproveri uno sperpero nel momento stesso in cui si chiedono solo sei mesi di proroga per discutere un disegno di legge che modifica *ab imis*, sostanzialmente, il rapporto che è esistito da sempre tra lo Stato e le concessionarie delle linee di preminente interesse nazionale, e lo modifica appunto nell'intento preciso, che speriamo si raggiunga, di realizzare, nel corso del ventennio prossimo, notevoli economie.

Ripeto, trasformazione *ab imis*, chè, ove i due rami del Parlamento dovessero approvare

il disegno di legge, questo rappresenterebbe veramente, nei rapporti tra lo Stato e le quattro società, quella che si potrebbe chiamare, sia pure nel modesto ambito di questo rapporto, una rivoluzione, perchè si tratta di una trasformazione radicale di esso. Basta citare, anche se questa non è la sede, (ma lei, senatore Asaro, ha toccato argomenti di questo genere) che attualmente lo Stato assicura alle sovvenzionate un dividendo del quattro per cento, presupponendo che il bilancio sia in pareggio e che vi sia un attivo che consenta naturalmente agli azionisti questo dividendo del quattro per cento. Col nuovo sistema lo Stato assicura una semplice sovvenzione calcolata su alcune determinate e limitate voci di bilancio, riguardanti cioè le vere e proprie spese di navigazione.

È veramente una modifica sostanziale, e io mi auguro che, con l'approvazione del Parlamento, possa attuarsi una modifica di questo genere, che, mi pare, rappresenterà nella storia di questi rapporti tra Stato e società qualcosa che si potrà considerare un punto fermo.

Questa è una parentesi che io faccio, non strettamente pertinente a quello che ora stiamo discutendo, ma mi sembra che questa sia la risposta adeguata alle osservazioni fatte dal senatore Asaro.

Concludendo mi limiterò a dire che la Commissione del Senato in sede referente è stata unanime nel ritenere di doversi procedere alla conversione del decreto-legge, cosa che è stata qui autorevolmente comunicata dal senatore Tartufoli, relatore. Questo chiedo al Senato, che voglia cioè consentire alla conversione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle

linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento dell'edilizia popolare » (1020), d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili », d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti », d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento dell'edilizia popolare », d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili ».

Ricordo che nell'ultima seduta sono stati approvati i primi cinque commi dell'articolo 9. Il senatore Jannuzzi aveva proposto un comma aggiuntivo da inserire dopo il quinto comma. Si dia lettura di tale emendamento.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Dopo il quinto comma, inserire il comma seguente:

” I Comuni acquisteranno dai proprietari debitori di imposta secondo le norme della presente legge, i quali ne facciano richiesta al momento della denuncia, lotti di aree edificabili di valore complessivo non superiore all'importo del tributo, al prezzo denunciato o rettificato ed accertato, con facoltà del Comune di scelta fra quelli posseduti dall'offerente ” ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Dato che non è stato possibile iniziare i contatti tra i diversi senatori che si sono interessati a questo emendamento, la pregherei, onorevole Presidente, di voler consentire che possa esser votato nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia allora lettura del sesto comma dell'articolo 9.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Qualora l'espropriante sia autorizzato ad avvalersi delle norme di cui all'articolo 12 della legge 15 gennaio 1885, n. 2882, il valore di esproprio determinato a norma del primo e secondo comma del presente articolo aumentato di un ulteriore 20 per cento, conteggiato sul prezzo totale, può essere assunto dall'espropriante in luogo del valore a sensi del terzo comma dell'articolo 12 della citata legge ».

PRESIDENTE. I senatori Montagnani, Roda, Gramegna, Minio, Cerutti, Pucci, Spezzano e Cerabona hanno proposto la soppressione di questo comma. Il senatore Montagnani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MONTAGNANI. Rinuncio a svolgere lo emendamento. Insisto perchè sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Montagnani ed altri, tendente a sopprimere il sesto comma dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti il sesto comma dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del settimo comma dell'articolo 9.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Se contro l'accertamento di ufficio del valore delle aree sia stato prodotto ricorso, l'esproprio può aver luogo anche prima della definizione dell'accertamento sulla base del valore imponibile indicato nel reclamo o, in caso di omessa indicazione, sulla base dei due terzi del valore accertato. In tali casi però il pagamento è fatto salvo conguaglio, da effettuarsi appena esaurito il procedimento di valutazione. Su richiesta dell'Ente espropriante il Presidente della Commissione avanti alla quale pende la contestazione può, sentito l'espropriato, ordinare che una quota dell'indennità, non superiore al 20 per cento sia giudizialmente depositata fino alla definizione della contestazione ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'ottavo comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« Contro il decreto che provvede all'esproprio ai sensi dei commi 1, 3 e 6 del presente articolo non è ammessa opposizione avanti la Autorità giudiziaria per il motivo che il valore determinato in base a tali norme non sia corrispondente al valore reale del terreno espropriato ».

PRESIDENTE. I senatori Salari, Tirabassi, Negroni, Santero, Varaldo, Cenni, Monni e Cornaggia Medici hanno proposto di sopprimere questo comma. Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Onorevoli colleghi, essendo le norme relative alle opposizioni ai decreti di esproprio regolate da altre leggi, e compiutamente, ritengo che questo comma sia del tutto superfluo. Per questo ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento, presentato dai senatori Salari ed altri, tendente a sopprimere l'ottavo comma dell'articolo 9, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del nono comma dell'articolo 9.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« Qualora l'esproprio abbia per oggetto una sola parte dell'area compresa dal denunciante, in un singolo lotto edificabile, l'Ente espropriante deve far precedere alla richiesta di emissione del decreto di esproprio la valutazione da parte dell'Ufficio tecnico erariale del de-

prezzamento che per conseguenza diretta ed immediata dell'esproprio subisce la rimanente area compresa nello stesso lotto di proprietà ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del decimo comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« In aggiunta al valore di esproprio sono pagate le spese effettuate per miglioramenti, concessioni speciali, diritti accessori, semprechè l'aumento di valore sia sopravvenuto dopo la scadenza dell'ultimo termine per la denuncia annuale. La determinazione della spesa rimborsabile è effettuata, su documentazione dell'interessato, dal Prefetto nel decreto di esproprio ».

PRESIDENTE. Anche su questo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'ultimo comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« Nei casi di cui ai precedenti due commi, contro i decreti di esproprio è dato alla parte diritto di proporre opposizione ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, per ottenere una diversa valutazione del solo deprezzamento o una diversa liquidazione di spese effettuate ».

PRESIDENTE. Su questo comma il senatore Marina ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« All'ultimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo :

” Nel caso che l'ente espropriante non avesse utilizzato il terreno entro cinque anni dall'av-

venuto esproprio, il precedente proprietario od i suoi aventi diritto possono chiedere la restituzione del terreno espropriato, restituzione che deve avvenire senza alcuna spesa a carico degli stessi » ».

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. L'emendamento, come è stato da me prospettato, sembra abbastanza chiaro, e molto da aggiungere non avrei. Mi sembra logico infatti che, se un terreno espropriato non viene utilizzato dall'ente espropriante, esso ritorni in proprietà all'espropriato, essendo venuta a mancare la realizzazione del fine dell'esproprio.

Insisto perciò sull'emendamento aggiuntivo da me proposto, per una ragione di giustizia e di logica.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. L'emendamento del senatore Marina mi pare debba essere modificato. Dal momento che esiste una norma di carattere generale che stabilisce la restituzione dopo due anni dell'immobile soggetto ad occupazione qualora l'opera pubblica non sia stata effettuata, è opportuno rientrare nella norma generale dei due anni, piuttosto che stabilire un termine maggiore. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

PRESIDENTE. Senatore Marina, aderisce alla proposta del senatore Jannuzzi di sostituire il termine di cinque anni con l'altro di due anni?

MARINA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere sull'emendamento in esame.

DE LUCA ANGELO. Parlo anche a nome del relatore, che me ne ha dato l'incarico. La Commissione è contraria all'accoglimento di

questo emendamento. Qui non si tratta di un vincolo, ma di una espropriazione, quindi di un passaggio di proprietà nei riguardi degli Enti. Se valgono le norme di carattere generale, non è il caso di discuterle in questa sede.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io comprendo le ragioni ed anche una certa finalità dell'emendamento, che potrebbe essere condivisa nel senso che noi non vogliamo che l'immobilizzo di terreno, che non è gradito e che vogliamo combattere per quanto riguarda i privati, possa realizzarsi da parte degli Enti pubblici. Però, come abbiamo configurato l'articolo 9, non è assolutamente possibile aggiungere una norma di questo genere. Qui si tratta di acquisizione da parte dei Comuni o da parte degli altri Enti con alcune finalità di carattere molto generale, come quando noi parliamo di opera pubblica. Un'opera pubblica come tale può svilupparsi attraverso un lasso di tempo molto più ampio: una sistemazione urbanistica vista a largo respiro, un'altra opera che richieda larghezza di finanziamenti e complessità di adempimenti. Noi non potremmo porre il termine dei cinque anni o a maggior ragione il termine previsto dei due anni, che qui è stato prospettato. Non mi pare che siamo nella identica e completa situazione dell'esproprio per pubblica utilità, per il quale del resto vi è tutta una disciplina che per la verità è andata molto allargandosi attraverso la giurisprudenza, come dimostrano casi piuttosto importanti che tutti noi conosciamo, quale quello della espropriazione universale di Roma ed altri.

Comunque, per rimanere fedele alla raccomandazione fatta nella seduta scorsa dal Presidente del Senato, per le ragioni che ho prima dette prego il Senato di non accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Marina, modificato secondo la proposta del senatore Jannuzzi e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo complesso, nel testo emendato, restando salva la riserva per quanto attiene all'emendamento aggiuntivo del senatore Jannuzzi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 10.

Per tutto quanto non è diversamente stabilito nella presente legge si applicano per l'esproprio le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 11.

Per i Comuni nei quali sia deliberata l'applicazione del tributo di cui al presente titolo nel primo biennio solare successivo alla entrata in vigore della presente legge, l'aliquota può essere dal Consiglio fissata per il primo biennio in misura non superiore al 2 per cento del valore imponibile dalle aree, determinato in conformità ai precedenti articoli 4 e 8. L'aliquota può essere elevata fino al 4 per cento nei Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento.

La deliberazione che fissa l'aliquota deve essere adottata entro il 30 giugno per l'anno

solare successivo, ed essere portata a conoscenza del pubblico con manifesto del Sindaco entro il 15 agosto.

Per gli anni successivi al primo biennio la aliquota sarà variabile e verrà applicata annualmente, in relazione alle modificazioni percentuali del valore dei singoli lotti di aree, denunciate o accertate. Le aliquote sono indicate nella Tabella allegata alla presente legge.

Nel caso in cui l'applicazione della imposta venga deliberata successivamente al primo biennio solare dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota si determina in relazione alla differenza tra il valore denunciato o accertato per le singole aree e il loro valore determinato ai sensi dell'articolo 2, primo e terzo comma. Per i primi due anni di applicazione della imposta però l'aliquota di cui alla tabella non potrà essere applicata che entro il limite del 2 per cento e, per i Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti, del 4 per cento, qualunque sia la differenza tra il valore reale ed il valore calcolato ai sensi dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Montagnani, Roda ed altri. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

” L'imposta viene applicata con aliquota progressiva determinata in ragione del valore a metro quadrato, entro la misura massima del 5 per cento, esclusa qualsiasi supercontribuzione ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MONTAGNANI. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Roda, Porcellini, Giacometti e Busoni hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nel primo comma, sostituire le parole: " l'aliquota può essere dal Consiglio fissata ", con le altre: " l'aliquota deve essere dal Consiglio fissata " ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. Io mi permetto di insistere su questo emendamento perchè la facoltà in questo caso potrebbe essere considerata un po' un arbitrio e potrebbe anche svuotare di contenuto la legge. Dal momento che noi sappiamo che le aliquote fissate in questo comma sono calcolate come limite minimo di sacrificio per il contribuente che lucra sulle aree, così pensiamo anche che si debbano obbligare i Comuni ad applicare queste aliquote come obbligo e non come facoltà, con le aliquote già fissate e cioè il 2 ed il 4 per cento per il primo biennio di applicazione.

Ritengo pertanto che sia opportuno togliere la facoltà ed introdurre l'obbligo di tali aliquote.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Io veramente penso che, una volta che abbiamo ritenuto che la legge si applica facoltativamente, sia esatto anche dire che l'aliquota « può » essere fissata in misura non superiore al 2 per cento, nel senso che si mantiene la facoltatività della legge.

Comunque, se con il « deve » non si vuole toccare la facoltatività dell'applicazione della legge, entro questi limiti del 2 o del 4 per cento, si può anche adottare la proposta. Sia ben chiaro, però, che questo « deve » non vuol dire che tutti i Comuni debbono applicare questa imposta.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io sono preoccupato di una sola cosa: che il « può » si riferisca quasi ad una specie di controllo di legittimità.

TRABUCCHI, *relatore*. Ma no!

FORTUNATI. Questa è l'unica questione che può sorgere, a mio avviso. Io proporrei di sancire che l'aliquota « è » fissata dal Consiglio per il primo biennio, ecc.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento presentato dai senatori Roda, Porcellini ed altri con la modificazione proposta dal senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta l'emendamento nel testo modificato dal senatore Fortunati.

PRESIDENTE. L'emendamento resta allora così formulato: nel primo comma sostituire le parole: « l'aliquota può essere dal Consiglio fissata » con le altre: « l'aliquota è fissata dal Consiglio ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Cusenza ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « in misura non superiore al 2 per cento » con le altre: « in misura non superiore al 2 per mille ».

Il senatore Cusenza ha facoltà di svolgerlo.

CUSENZA. Questo mio emendamento vorrebbe introdurre un criterio di moderazione nell'applicazione dell'imposta, mediante una attenuazione sulle aliquote che, a mio modesto parere, sono troppo alte.

Si è detto che questa legge si propone due finalità immediate e cioè provocare, da un lato, una larga offerta di terreni e conseguente-

mente un ribasso di prezzi; dall'altro, procurare ai comuni una larga fonte di entrata che è stata prevista nell'imponente cifra complessiva di 200 miliardi annui per i primi due anni.

Sul primo punto c'è da chiedersi se si ritiene opportuno il momento per un'azione così intensamente perturbatrice del mercato delle aree, come quella che dovrà derivare da questa legge. Il fenomeno speculativo, come è stato rilevato anche in quest'Aula, sembra forse aver oltrepassato la fase dell'acme e trovarsi per lo meno all'inizio del tratto discendente della curva a causa della saturazione del mercato nel campo dell'edilizia di tipo signorile e medio.

Un intervento drastico potrebbe determinare un'abbondante offerta non compensata da una corrispondente capacità di assorbimento e perciò uno svilimento dei prezzi. Non è neanche improbabile che un'evenienza del genere possa già iniziarsi al semplice annuncio di questa legge.

Sul secondo fine della legge e cioè sul reperimento di nuove entrate per i Comuni, i quali generalmente versano in condizioni di grande disagio, mi permetto di osservare che dal punto di vista della finanza comunale non ci sarebbe interesse a spingere la manovra ribassistica oltre un determinato limite, perchè in tal caso col crollo dei valori verrebbe meno la massa imponibile, e ciò a parte il fatto che l'eccesso del gravame fiscale finisce sempre col determinare resistenze che non giovano al conseguimento del tributo.

Da queste brevi considerazioni sorge quindi già evidente l'opportunità di non gravare troppo la mano.

Ma non posso esimermi dal manifestare ancora una volta le mie preoccupazioni per la sorte degli agricoltori della fascia suburbana. I Comuni per ovvie ragioni non mancheranno di avvalersi ampiamente delle loro facoltà di rettifica e di accertamento e il risultato sarà una persecuzione a carico di modesti proprietari di cui si è sopravvalutata una ipotetica ricchezza, che allo stato definirei ricchezza di speranze, ma che intanto avrebbero una sola prospettiva, quella della vendita, e forse anche della svendita, di una parte del loro terreno per pagare l'imposta.

Dopo il mancato accoglimento della proposta di esenzione subordinata al vincolo contrattuale di inedificabilità a favore di costoro, con il che si sarebbero potute limitare le conseguenze di questa legge a coloro che realmente speculano, non resta per la loro salvezza che una attenuazione dell'imposta.

Pertanto, anche sotto questo profilo mi auguro che il Senato voglia prendere in benevola considerazione questo emendamento. Nulla vieterebbe in seguito, qualora fosse necessario per il riacutizzarsi del fenomeno speculativo, di rivedere le aliquote se saranno ritenute troppo tenui, ma almeno nei primi tempi dell'applicazione bisogna far sì che questa legge non abbia effetti dannosi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. La Commissione è contraria. Il problema delle aliquote è un problema fondamentale in questo disegno di legge. La Commissione si è posta veramente, dal punto di vista economico, da quello finanziario ed anche dal punto di vista dell'attuazione pratica, il problema delle aliquote come un problema grave, e se la Commissione ha ridotto o ha ottenuto di poter ridurre anche la proposta governativa dell'aliquota fissa del 5 per cento ad un'aliquota del 2 per cento per tutti i Comuni d'Italia e del 4 per cento per i Comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti, lo ha fatto pensando che questa imposizione implica un intervento diretto ed immediato a favore del mercato delle aree fabbricabili e per rendere il mercato delle aree fabbricabili più corrispondente alle esigenze dei primi anni di applicazione della legge. La Commissione ha anche proposto che, successivamente al primo biennio, ottenuto quello che è il risultato principale che si vuol raggiungere in un primo momento, e ottenutolo con un prelevamento di notevole importanza sul valore delle aree fabbricabili, ottenuto altresì di dare ai Comuni immediatamente mezzi per la realizzazione dei loro piani edilizi, si vada ad un'aliquota progressiva in relazione all'aumento annuale di valore, in quanto l'aumento

ci sia, della aree fabbricabili, per poter effettivamente colpire il contribuente soltanto nei limiti di un reddito effettivo o per lo meno di un reddito che ciascun proprietario possa realizzare attraverso la vendita delle sue aree.

Così ridotta, l'aliquota non può considerarsi che come un'aliquota minima, anche perchè la Commissione ha poi proposto di accettare un emendamento Amigoni per cui l'imposta possa essere pagata con una rateazione maggiore di quella che è la rateazione normale delle imposte, in 6 rate. La Commissione vuole rendere possibile a qualunque proprietario di pagare l'imposta, ma vuole altresì che il peso dell'imposta sia, specialmente per i primi due anni, un peso sufficiente a rendere conseguenziale una immediata diminuzione del valore delle aree fabbricabili sul mercato, specie nelle grandi città in quanto siamo proprio ancora negli anni in cui può essere particolarmente viva la richiesta di aree.

Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento Cusenza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi dispiace di non essere favorevole all'emendamento del senatore Cusenza, ma quello che egli prevede come una critica penso che sia il lato vantaggioso di questa legge, cioè il fatto di essere perturbatrice del mercato delle aree. Noi crediamo che il mercato delle aree, così come è, non sia in un punto giusto di equilibrio, e noi vogliamo proprio turbare questo equilibrio, cioè modificarlo.

Che ci si sia poi arrivati un po' tardi, questo è un discorso che esula dallo emendamento e che è già stato fatto in sede di discussione generale. Ma sarebbe strano che, essendo concordi che qualche cosa va fatto, non lo facessimo più perchè non si è fatto in passato.

Per quanto riguarda gli agricoltori credo che, nel sistema generale della legge, per quello che abbiamo già votato e per quello che voteremo, veramente non possa parlarsi di persecuzione.

Il Governo, nel proprio testo, aveva dato una possibilità più generale, con un'aliquota che era nel massimo più forte, arrivando fino al 5 per cento, e che dava possibilità di misure discrezionali da parte delle amministrazioni. Ma, avendo aderito al diverso sistema proposto dalla Commissione, siamo ora favorevoli a che le aliquote rimangano quali sono state fissate dalla Commissione stessa.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Cusenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Cusenza tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 11, le parole: « in misura non superiore al due per cento » con le altre: « in misura non superiore al 2 per mille », emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Seguono ora tre emendamenti, il primo del senatore Marina, il secondo e il terzo dei senatori Marina, Franza, Turchi, Ferretti ed altri, che possono essere discussi congiuntamente essendo gli ultimi due subordinati al primo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nel primo comma, sostituire le parole: " in misura non superiore al 2 per cento ", con le altre: " in misura non superiore allo 0,50 per cento " ».

« Nel primo comma, in via subordinata, sostituire le parole:

" in misura non superiore al 2 per cento " con le altre: " in misura non superiore all'1 per cento " o, ancora in subordine, con le parole: " in misura non superiore all'1 e mezzo per cento " ».

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

MARINA. Desidero aggiungere qualche osservazione a quanto già ha esposto, con molta chiarezza, il senatore Cusenza, anche se dirò, al riguardo, cose già dette, ripetendomi.

Effettivamente l'articolo 11 è il *punctum dolens* di questa legge, il suo fulcro effettivo e, a mio giudizio, la legge a questo riguardo non è stata vista con una esatta prospettiva di tutto il territorio nazionale, ma nella sua compilazione credo abbia influito molto quanto avviene qui in Roma.

Ci siamo trovati tutti d'accordo sul principio di colpire l'arricchimento che avviene per cause, diremo così, naturali, in favore dei possessori di aree fabbricabili, mediante una imposta di misura equa.

Sulla equità di questa misura vorrei prospettare qualche osservazione agli onorevoli colleghi, rifacendomi a due esempi fondamentali che io ho studiato. Il primo riguarda la città di Milano, che occupa oltre 18 mila ettari di terreno, due terzi del quale è ancora edificato. Mi sono procurato una carta esatta del comune di Milano, ed ho fatto un'indagine anche ai margini del suo territorio, per rendermi conto del valore effettivo delle aree. Credo di non andare errato se affermo che su 10 mila ettari circa, sui quali graverà l'imposta, perchè terreno non edificato, il valore di essi, ragguagliato a una base media di 20 mila lire il metro quadro, dà un imponibile di due mila miliardi di valore.

MONTAGNANI. Non sia esagerato!

MARINA. È esagerata la base, o la moltiplicazione per 10 mila?

MONTAGNANI. È esagerata l'area tassabile: ci sono gli esempi. Lei ci mette anche la piazza del Duomo.

MARINA. Si vede che lei, pur essendo stato consigliere comunale, non conosce il comune di Milano e mi dispiace moltissimo che questa carta non sia visibile, perchè se no vi accorgete che realmente la mia cifra è esatta.

MONTAGNANI. Lei calcola anche le aree fuori del Comune.

MARINA. No, calcolo solo le aree del comune di Milano; oltre il piano regolatore vi è il cosiddetto piano di espansione il quale riguarda tutto il territorio del Comune, e mi sono per-

messo di andare a vedere a quale prezzo erano vendute le aree al di fuori del piano regolatore.

Ho una pubblicazione ufficiale del comune di Milano, che voi certamente, consiglieri del comune di Milano, conoscete benissimo, nella quale è scritto che la superficie dell'intero territorio del Comune è di 18.176 ettari. Se voi, senza essere geometri od ingegneri, foste capaci di guardare questa pianta, vi accorgete che 10.000 ettari di terreno non edificato è la misura minima che si deve prendere come base. In tutti i modi se lo desiderate potete andare agli uffici del piano regolatore dove avrete la conferma di quanto vi sto dicendo.

E quello che dico ve lo dico per fare un ragionamento con le cifre, perchè l'eloquenza delle cifre è migliore dell'eloquenza del migliore oratore che possa esistere in quest'Aula. Ora, se venisse applicata l'imposta su queste aree, sulla base dello 0,50 per cento, ciò darebbe al comune di Milano un introito di 10 miliardi per il primo anno e di altri 10 miliardi per l'anno successivo. Mi sembra questo un introito non indifferente; 20 miliardi per una nuova tassa sono un'importo abbastanza elevato e voi che conoscete quale sia il bilancio del comune di Milano me ne dovete dare atto. Ora questi 20 miliardi diventano 80 se andiamo ad applicare una base del due per cento e 160 se applichiamo una base del quattro per cento.

Io ho fatto un'indagine molto seria a questo riguardo e non a scopo di polemica, ma semplicemente per vedere quale sia il modo migliore per applicare questa imposta, e naturalmente questa mia indagine, come ho già detto ripetutamente e come ripeto qui, in questa sede, l'ho fatta anche nel famoso comune di Cormano, rappresentato in questa carta, dove voi potete vedere quale sia la distanza fra Milano ed il comune di Cormano. (*Commenti dalla sinistra*). Se voi aveste fatto le stesse indagini che ho fatto io, sapreste che quello che sto dicendo risponde a verità e vi rendereste conto di ciò che è veramente la legge e di ciò che bisognerebbe fare per poter determinare delle aliquote sopportabili, tali che possano essere applicate effettivamente a coloro che pagheranno le tasse. Le aliquote devono essere eque nella loro misura.

FORTUNATI. Da questo punto di vista, il valore delle aree non ha nessuna importanza. Che il gettito sia di due mila o di cento mila miliardi non ha importanza ai fini dell'aliquota.

MARINA. Perché non ha nessuna importanza? Quando si determina una aliquota bisogna vedere su che cosa essa si applica: come si fa a dire che non ha nessuna importanza? (*Interruzione del senatore Fortunati*). Proprio così rimane dunque provato che voi non capite questa legge.

FORTUNATI. Non è uno strumento fiscale, è uno strumento economico.

MARINA. Non ha importanza il valore delle aree? Ma dove credete di applicare le aliquote, sulla luna?

FRANZA. L'imposta sarà soltanto uno strumento fiscale, niente di più. Lo si vedrà alla prova.

MARINA. In tutti i modi, lasciate che io vi disturbi ancora sulla questione del comune di Cormano. Cormano, come Milano, ha circa 300 ettari fabbricabili: tutto terreno fabbricativo, perché se voi andate su questo modesto territorio vedrete case dappertutto. Il Comune di Cormano, in conseguenza di questa legge — almeno per i ragguagli che ho potuto avere ragionando anche con il segretario del Comune — ha la possibilità di applicare l'imposta su tutto il territorio. Facendo conseguentemente il calcolo di ciò che introiterà il comune di Cormano se applicherà la sua imposta su tutto il territorio, i 300 ettari di cui ho già detto l'altra volta, il cui prezzo minimo a metro quadro (anche se non vi sono strade e servizi) è di 1.000 lire, per salire ad un massimo di 5-6 mila lire...

MONTAGNANI. Speculazione!

MARINA. Non è speculazione, sono i valori delle cose. Ora, calcolando il valore medio del terreno a 3.000 lire il metro quadro, il comune di Cormano, se applicherà una aliquota del mezzo per cento, introiterà ogni anno 45 mi-

lioni, ossia il doppio di quello che introita annualmente per tutte le altre tasse.

RODA. L'imposta si applicherà solo per i primi due anni. (*Commenti*). Dopo i due anni entrerà in funzione un'altra aliquota che colpirà solamente l'incremento di valore subito dalle aree edificabili.

MARINA. Parlo dei primi due anni, e non mi sono sognato di dire altro. Ho detto che, introitando 45 milioni, introiterà il doppio di quello che attualmente percepisce per tutte le altre tasse. Ciò, applicando solo lo 0,50 per cento. Se si applicasse il due per cento, introiterebbe 180 milioni, ossia sei volte tanto quello che introita attualmente. Queste sono le cifre che vi debbono ragguagliare perché possiate effettivamente valutare la legge.

Ecco perché mi sto battendo per la riduzione delle aliquote, che mi sembrano sproporzionate. L'applicazione dello 0,50 per cento è più che ragguardevole per tutti i Comuni. Per questi motivi e per i motivi che ho già esposto, prego il Senato di accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ha già detto prima che in via sostanziale è contraria a qualsiasi riduzione di aliquota sia per la generalità dei Comuni sia per i tre Comuni che hanno più di un milione di abitanti. La Commissione deve far presente che, approvando l'imposta, non dobbiamo pensare se il gettito a favore dei Comuni potrà essere più o meno grande; dobbiamo vedere se l'imposta nella misura proposta corrisponda ad un concetto di giustizia e se le conseguenze a cui essa darà luogo dal punto di vista economico potranno essere vantaggiose o dannose. Indirettamente soltanto dobbiamo vedere quale sarà il gettito dell'imposta e quale sarà il posto che eventualmente noi le assegneremo nel piano generale dei bilanci comunali. Di questo argomento quindi dovremo parlare quando arriveremo all'articolo 41, quando cioè vedremo se il

gettito dell'imposta dovrà immettersi nel bilancio economico del Comune, se dovrà cioè eventualmente limitare altre entrate comunali, o se invece dovrà aggiungersi alle altre entrate o per scopi specifici o per scopi generici. In questo momento l'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci è di vedere se l'aliquota proposta, del due e del quattro per cento, per il primo biennio può essere sopportabile e se corrisponda all'utile che si è già accumulato nel valore delle aree fabbricabili.

La Commissione, dopo lunghissimi studi ai quali ha assistito lo stesso senatore Marina, si è persuasa che, con la riduzione al primo biennio della applicazione dell'imposta con aliquota fissa, l'aliquota del due e del quattro per cento, si corrisponda alle esigenze generali per cui la legge è proposta.

Dicevo prima che l'aliquota diventa già in parte ridotta applicandosi una rateazione maggiore, poichè, se la rateazione anzichè in un anno si fa in due anni, si viene in realtà a pagare l'imposta di quattro anni in cinque anni. Prelevando il quattro o rispettivamente l'otto per cento in cinque anni, facciamo un prelevamento sopportabile anche per il reddito normale di un cittadino qualsiasi che voglia tenere le aree fabbricabili per sè. Chè se poi il cittadino realizza immediatamente il valore delle aree fabbricabili anche con una riduzione di prezzo, naturalmente può pagare la piccola imposta in relazione al valore che realizza vendendo. Una riduzione ulteriore sembrerebbe portare l'imposta ad un limite tale da non colpire neppure i valori che attualmente si sa sono frutto di una speculazione che ha annullato i suoi effetti in un lungo periodo di anni. Anche perchè le proprietà che oggi sono possedute in genere, nella gran massa, dai cittadini titolari di diritti di proprietà su aree fabbricabili, non sono proprietà di cittadini che hanno comperato l'anno scorso per fare speculazione o per possedere aree fabbricabili, ma sono in grande prevalenza proprietà di cittadini che le hanno acquistate qualche anno fa e per i quali quindi si è già accumulato un « plus valore » derivante dall'aumento generale del valore delle aree fabbricabili.

La riduzione proposta dal senatore Marina — sia allo 0,50, sia all'1, sia all'1,50 per cento

— finirebbe, secondo noi, per ridurre l'incidenza della imposta a tal punto da non aver neppure quell'influenza sul mercato che invece vogliamo abbia, per lo meno per una certa parte delle aree fabbricabili, che dovranno essere messe in vendita allo scopo di pagare l'imposta, e ciò a favore dell'edilizia popolare ed anche di quella edilizia che non è popolare nel senso, diremo così, tecnico, ma lo è nel senso reale, cioè a favore dell'edilizia di coloro che vogliono comperarsi il tratto di terra per farsi la propria casa e che oggi trovano delle difficoltà notevolissime se aspirano ad acquistare suoli edificabili. Se qualche proprietario sarà costretto a vendere qualche lotto di terreno a prezzo più vile per non pagare l'imposta, ne verrà in fondo un notevole vantaggio per coloro che hanno bisogno in questo momento di investire i propri risparmi per crearsi una piccola casa e provvedere per sè e la propria famiglia.

Se non applichiamo nel primo periodo una imposta sufficientemente sensibile, il fenomeno di immissione sul mercato di un numero sufficiente di aree per ridurre i prezzi non lo avremo e quindi non avremo uno dei due risultati che la legge si propone.

Per tali motivi la Commissione è contraria a tutti e tre gli emendamenti del senatore Marina.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Potrebbe forse verificarsi, onorevoli senatori, che in qualche città particolarmente privilegiata per le sue condizioni di bilancio, a seguito dell'istituzione di questa imposta si determinasse un gettito non strettamente necessario o forse anche molto più largo delle necessità del Comune di cui si tratta. Certamente in questo caso, se noi potessimo ipotizzare o casse di conguaglio o forme di aiuti da parte di Comuni ricchi a Comuni poveri, potremmo fare opera giusta. Abbiamo lungamente studiato questo punto, vedendo se fosse possibile istituire una imposta a vantaggio dell'erario, eventualmente con partecipazioni comunali, ma siamo arrivati invece alla formulazione attuale che dà

questa imposta tra le entrate della finanza locale.

In un secondo momento, di qui a qualche anno, con esperienza di questa legge, potrebbe anche rivedersi eventualmente questo criterio e si potrebbe studiare un sistema differente. Ma oggi noi abbiamo un problema di determinazione di aliquote.

In merito ai suoi emendamenti, senatore Marina, debbo rilevare che anche lei è convinto che all'1,50 per cento si può arrivare; e la differenza tra questa percentuale e il 2 per cento non è poi così determinante come si vuol far credere. Lei ha più volte portato l'esempio del comune di Cormano ed ha detto che si potrebbe avere un'entrata, anche con lo 0,50 per cento, che fosse superiore al gettito globale di tutte le altre imposte. Io sono disposto a prendere per buono anche questo calcolo e non dubito che lei lo abbia fatto diligentemente; ma che cosa noi facciamo con questa legge? Non fissiamo mica che il comune di Cormano debba mettere l'aliquota del 2 per cento; stabiliamo l'aliquota massima che deve essere fissata dal Comune, e vorrà dire che gli amministratori di Cormano contempereranno le esigenze del bilancio e il desiderio di incrementare le entrate con una disciplina che renda più economico il mercato delle aree, e ciò proprio ad evitare quello che fino ad oggi è accaduto: cioè che vi fossero per alcuni delle occasioni di notevole arricchimento, mentre altri in questa ipotesi dovrebbero pagare per un arricchimento che è stato reso a vantaggio non proprio ma di soggetti differenti.

Ora qui, dato che stabiliamo l'aliquota massima e abbiamo stabilito la procedura della deliberazione e, distinguendo poi dalla procedura istitutiva dell'imposta, abbiamo anche stabilito un intervento sostanziale della Giunta provinciale amministrativa, non vedo questa preoccupazione. Mi pare che si debba accettare la bipartizione proposta dalla Commissione non facendo preventivamente un giudizio di carattere negativo su quella che sarà la visione dei Comuni che non sarà una visione esclusivamente tributaria ma sarà mista: economica e tributaria.

Dobbiamo in questo far credito a quello che è il potere di discernimento e di giudizio degli Enti locali.

PRESIDENTE. Senatore Marina, mantiene i suoi tre emendamenti?

MARINA. Li mantengo.

PRESIDENTE. Metterò allora ai voti il principio, comune a tutti e tre gli emendamenti del senatore Marina, di ridurre l'aliquota, principio non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

In conseguenza di questo voto i tre emendamenti del senatore Marina si intendono respinti.

I senatori Roda, Porcellini, Giacometti e Busoni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « in misura non superiore al 2 per cento » con le altre: « in misura del 3 per cento ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Dal momento che non sono state approvate le temerarie aliquote dello 0,50, dell'1, dell'1,50 per cento proposte dal senatore Marina, ritiro il mio emendamento di aliquote superiori a quelle previste dal disegno di legge della Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, l'ultimo periodo, che inizia con le parole: « L'aliquota può essere elevata... ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Per lo stesso criterio che mi ha guidato quando abbiamo messo il coefficiente di moltiplicazione uguale per tutti i Comuni, anche in riguardo dell'aliquota vorrei esprimere il desiderio che non ci siano diversità di imposizione di aliquota tra i grandi e i piccoli Comuni, perchè non ve n'è ragione. Nei grandi Comuni ci sono i grandi valori e la moltiplicazione c'è già nel valore delle cose alle quali si applica l'aliquota.

Per quali motivi i Comuni con oltre un milione di abitanti possono arrivare al 4 per cento quando gli altri Comuni arrivano fino al 2 per cento? L'aliquota deve essere uguale per tutti. Sia il 2 per cento per tutti e non il 4 per cento per i grandi Comuni e il 2 per cento per i Comuni con meno di un milione di abitanti.

Vi è una ragione di equità nel mio emendamento che a me pare possa e debba essere accolta dal Senato, anche perchè (siccome questa legge dovrà essere varata e, quando sarà varata, nella sua applicazione vedremo che cosa avverrà) avverrà probabilmente il contrario di quello che noi ci aspettiamo, cioè le aree cresceranno di valore a favore di coloro che le detengono anzichè ridursi come è nell'animo dei proponenti. Ho visto nella mia esperienza che una imposta non fa diminuire il valore delle cose, semmai lo fa aumentare.

Ecco perchè chiedo che sia applicato il 2 per cento anche per i grandi Comuni.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Si deve osservare al senatore Marina che, come ha testè detto il Ministro, le aliquote non sono fisse, rappresentano il massimo fino al 2 per cento per tutti i Comuni e fino al 4 per cento per i Comuni con più di un milione di abitanti. Il che significa che anche per i Comuni superiori ad 1 milione di abitanti l'aliquota può essere inferiore al 2 per cento. Ciò fa in modo che i Comuni possono regolarsi nella determinazione delle aliquote secondo le proprie esigenze.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria per i principi che abbiamo già espresso prima e che mi sembrano particolarmente gravi parlando proprio delle tre città dove il fenomeno dell'aumento di valore delle aree fabbricabili è ancora in grande vigore e dove le aree fabbricabili ancora hanno veramente in sè consolidato il valore di speculazioni notevolissime.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario anche per la ragione che nelle gran-

di città, maggiormente che altrove, si attuano le costruzioni a norma delle leggi che comportano pesanti agevolazioni fiscali a danno dell'erario; nelle grandi città si attuano più che altrove i programmi di edilizia sovvenzionata. Mi pare quindi chiaro che proprio nelle grandi città, dove il valore dei suoli indubbiamente ha un accrescimento veramente preoccupante, attraverso un'aliquota potenzialmente differenziata questo accrescimento sia spinto a ritornare entro dei limiti possibili. Mi pare dunque che questa differenziazione abbia veramente una sua portata ed un suo significato e che vada mantenuta nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Marina all'ultimo periodo del primo comma, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Cusenza ha presentato un emendamento sostitutivo al primo comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nel primo comma, sostituire le parole: " L'aliquota può essere elevata fino al 4 per cento " con le altre: " L'aliquota può essere elevata fino al 4 per mille " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cusenza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CUSENZA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sempre nel primo comma i senatori Roda, Porcellini, Giacometti e Busoni hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nel primo comma, sostituire le parole: " L'aliquota può essere elevata fino al 4 per cento nei Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti ", con le altre: " L'aliquota

è del 6 per cento nei Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti" ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura del secondo comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« La deliberazione che fissa l'aliquota deve essere adottata entro il 30 giugno per l'anno solare successivo, ed essere portata a conoscenza del pubblico con manifesto del Sindaco entro il 15 agosto ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del terzo comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« Per gli anni successivi al primo biennio la aliquota sarà variabile e verrà applicata annualmente, in relazione alle modificazioni percentuali del valore dei singoli lotti di aree, denunziate o accertate. Le aliquote sono indicate nella Tabella allegata alla presente legge ».

PRESIDENTE. Su questo comma il senatore Marina ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« Sostituire il terzo comma con il seguente :

" Per gli anni successivi al primo biennio l'aliquota sarà applicata annualmente entro il limite dello 0,20 per mille sul valore denunciato o accertato " ».

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. Se la Commissione osserva bene questo emendamento, oserei dire che esso è a danno del contribuente e non a favore del contribuente stesso. Ma il concetto che mi ha ispirato a formularlo è il seguente: io parto dal principio fondamentale che quando un'imposta come questa che andiamo legiferando verrà istituita ed i Comuni incominceranno ad incassare i relativi tributi, ben difficilmente abbandoneranno il concetto di far diventare continuativa una imposta che consentirà loro di incrementare le entrate. Mi sono allora posto questo problema: questa legge così come è stata articolata applica dopo i primi due anni un'imposta sulle sole differenze di valore dei terreni che saranno colpiti anzichè continuare a regolare l'imposta sul loro valore capitale. Questo fatto comporterà la istituzione di uffici, anche nei Comuni più piccoli, per essere in grado di riferire e calcolare i valori dei terreni che verranno colpiti dall'imposta. Nei grandi Comuni il problema non si pone, perchè questi dispongono già di grandi uffici e potranno effettuare tutti i calcoli senza aumentare di gran che il personale.

Ma, su più di 9.000 Comuni, almeno 9.000 saranno costretti a guardare il problema a fondo, sia dal punto di vista tecnico che economico. Economico, perchè debbono pur saper valutare una cosa non facilmente valutabile, quale è il valore vero e reale di un terreno sul quale applicare l'imposta.

Delle due, l'una: o gran parte dei contribuenti non faranno la denuncia, ed allora i Comuni dovranno perseguire tutti i non denunciati o i Comuni dovranno esaminare, a voler essere modesti, almeno una ventina di milioni di denunce. Perchè, se non vado errato, le ditte proprietarie di terreno in Italia sono almeno 11 milioni, ma la denuncia bisogna tener presente che deve essere fatta per ogni singolo appezzamento di terreno che abbia valore diverso. Ed allora domando a voi: vi sembra che occorreranno pochi impiegati per fare tutto questo lavoro? Non credete che gran parte del-

l'imposta servirà a pagare degli impiegati addetti alla verifica delle denunce presentate, a calcolare il valore di tutti i beni elencati nelle denunce stesse, a perseguire chi non denuncia? Si tratterà di un lavoro immenso, ed an-

che per questo credo di essere facile profeta quando affermo che la legge non troverà certo facile applicazione ma avrà vita difficilissima per gli enti impositori e sarà un vero tormento per i contribuenti.

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue MARINA). Allora, come in occasione della formulazione dell'articolo 11 avevo chiesto una forte riduzione di aliquota per spingere i contribuenti a fare le dichiarazioni ed a farle più possibilmente vicine alla realtà, così adesso mi sono rappresentato quello che sarà il lavoro dei Comuni dopo i primi due anni per l'applicazione di questa imposta, tenendo conto anche del fatto che, una volta che i Comuni avranno cominciato a percepire l'imposta, che è di carattere straordinario, vorranno sicuramente continuare nella percezione del tributo, e così mi parrebbe più semplice mantenere, come base costante, la valutazione fatta al momento della prima applicazione dell'imposta nei primi due anni. Ho proposto che l'imposta abbia a continuare anche dopo applicandosi però una misura minima di aliquota, ragguagliata cioè allo 0,20 per mille. È una aliquota minima che consentirà al Comune di incassare ed al contribuente di pagare senza essere sottoposto annualmente al grave tormento della valutazione per calcolare il supervalore. Ho proposto anche la soppressione delle tabelle di progressività perchè, a mio avviso, la progressività è ammissibile solo per un'imposta, la complementare, eventualmente per la successiva, mentre non vi deve essere progressività nelle altre tassazioni, perchè questo fatto è la causa fondamentale dei bisticci continui tra fisco e contribuente. La legge, nell'applicazione dell'imposta, deve tener conto di una aliquota costante e uguale per tutti, perchè le oscillazioni inerenti alla progressività portano necessariamente con sé il motivo di contendere permanentemente tra il fisco e il contribuente. Per questi

motivi mi sono permesso di indicare che questo emendamento farà sì che nel prosieguo di tempo questa imposta diventerà un tributo costante e continuo ma sopportabile se sarà stabilito nella misura da me indicata. Per rifarmi ai due esempi che ho fatto prima, onde possiate avere un ragguaglio preciso, vi dirò che il comune di Milano percepirebbe annualmente circa 400 milioni ed il comune di Cormanò 1.800.000 lire. Sono entrate queste di tale entità che permetterebbero per esempio al comune di Milano di svolgere bene la sua azione sociale a favore dell'edilizia popolare. Per questi motivi raccomanderei che la Commissione esaminasse questo mio emendamento con un poco di attenzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo pensiero sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria. Infatti l'emendamento del senatore Marina inciderebbe radicalmente sul sistema di questo disegno di legge. La Commissione si è proposta veramente una domanda: come si può mantenere un'imposta sulle aree fabbricabili, che abbia un'aliquota fissa, dato che le aree fabbricabili hanno valori che possono aumentare fortissimamente da un anno all'altro, e possono rimanere stazionarie per un lungo periodo di tempo? La risposta fu naturalmente negativa.

D'altra parte quello che domanda a noi la coscienza popolare ed anche la nostra stessa coscienza è che sia colpito pienamente l'au-

mento di valore delle aree fabbricabili, dovuto prevalentemente a fenomeni, che non sono conseguenza dell'attività del proprietario, ma sono solo conseguenza dello sviluppo urbanistico, che impone sacrifici a carico di Comuni e di contribuenti per l'estensione dei servizi e per l'apporto delle comodità cittadine sempre più in là, verso la periferia. Questo aumento di valore, che teoricamente dovrebbe essere totalmente avocato dagli enti pubblici e di cui, da un punto di vista di stretta teoria, si potrebbe discutere se sia lecito lasciare anche una sola parte al proprietario, all'infuori di quello che potrebbe essere il semplice reddito che si accumula col capitale mantenuto a disposizione, anche se non frutta, dovrebbe diventare comunale.

La Commissione, non potendo applicare una aliquota fissa, che potrebbe incidere gravemente anche nei periodi in cui non ci sia aumento di valore, e non potendo d'altra parte dimenticare che il fenomeno è particolarmente sensibile in certi periodi, tanto che in certi periodi entro il ciclo di un anno si può avere un aumento anche del cento per cento, ha voluto particolarmente colpire l'aumento che si verifichi in tempo più breve, colpendo la velocità di aumento anziché l'aumento nel suo risultato con una aliquota che non vada mai a colpire i capitali originari, ma vada avvicinandosi, nel caso di maggiore aumento, all'idea di acquisire alla collettività proprio la maggior parte dell'aumento che si verifica.

Ecco la natura di questa particolare progressività, che non è una progressività di imposta, ma è caratteristica della imposta che colpisce l'incremento di valore, in quanto considera che quanto più è veloce l'incremento in parola, tanto più ciò consegue alla particolare situazione del territorio urbano e dell'efficacia delle opere pubbliche.

D'altra parte, la Commissione non ha potuto dimenticare che per gran parte dei Comuni questo provvedimento dovrà sostituire l'imposta di miglioria generica. Tale contributo era applicato a tariffa fissa, ma con il 15 per cento sull'incremento di valore derivante dall'ampliarsi dei servizi pubblici e dall'espansione della città.

In relazione a queste considerazioni si è studiata la tabella la quale, per incrementi modestissimi, stabilisce una incidenza dell'imposta veramente minima, mentre per gli incrementi notevoli ha fissato una incidenza veramente considerevole.

Il senatore Marina obietta: in questo modo costringeremo tutti i cittadini ad una continua pioggia di denunce e costringeremo le amministrazioni a tenere una speciale contabilità per stabilire le aliquote da applicarsi caso per caso. Il senatore Marina dovrà invece pensare quello che ciascuno di noi pensa, in questo momento. E precisamente: il contribuente non si preoccuperà di denunciare i piccoli aumenti di valore del 10, del 15 o del 20 per cento, sapendo benissimo che tali aumenti sono difficilmente controllabili anche al vaglio del più rigido accertamento. Il contribuente tanto più che sa anche che, attraverso il gioco delle Commissioni, il risultato è stato sempre e sarà sempre quello di un accertamento definitivo lievemente inferiore al reale, in ogni caso mai superiore.

Il contribuente si terrà sicuro per i piccoli mutamenti di valore e non denuncerà variazioni che possano restare nel limite del 10, 15 e 20 per cento. Il Comune stesso non sarà portato a fare accertamenti sugli aumenti di valore di questa portata, i quali gli impedirebbero in realtà di arrivare ad una sollecita riscossione dell'imposta.

Invece, quando si sarà di fronte al fenomeno notevole e generale di un considerevole aumento di valore, quale quello al quale abbiamo assistito negli ultimi anni, il contribuente sarà portato alla denuncia, anche se manterrà il valore dell'aumento entro limiti più moderati di quelli reali, e se il Comune dovrà fare degli accertamenti, ne avrà anche un tornaconto perchè, in periodo di notevole aumento di valore, avrà la possibilità di applicare delle aliquote sufficientemente elevate.

Ecco perchè la Commissione ritiene che il sistema della tabella sia veramente il correttivo necessario del sistema della legge.

Circa l'adozione di criteri di particolare tenuità, che la Commissione ha ritenuto di accogliere nel fissare, nella tabella, l'aliquota dei primi due anni, va detto che la ragione per cui

la proposta governativa del 5 per cento è stata ridotta alla proposta della Commissione al due per cento come limite massimo per la generalità dei Comuni per il primo biennio trova riscontro precisamente nell'adozione del sistema inverso, quello della progressività per gli anni successivi. Tale sistema corrisponde ad un concetto di giustizia e corrisponderà anche ad una giusta valutazione degli effetti economici dell'imposta, valutazione, a parere della Commissione, veramente equilibrata.

Per queste ragioni la Commissione si permette di insistere perchè la tabella resti e perchè resti adottato il sistema della progressività.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Poichè il Governo ha accettato il sistema proposto dalla Commissione, non posso che essere contrario all'emendamento. Si tratterà eventualmente dopo di discutere, quando si esaminerà la tabella, le misure specifiche in essa proposte.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Marina tendente a sostituire il terzo comma dell'articolo 11, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, in realtà per l'emendamento testè respinto noi abbiamo affrontato la valutazione della tabella delle aliquote d'imposta che è trascritta in appendice al provvedimento legislativo. A proposito di questa tabella noi avevamo presentato un emendamento che nello stampato numero 8 figura come l'ultimo. Io chiedo a lei se dobbiamo discutere adesso la tabella o alla fine di tutto il dibattito relativo al provvedimento legislativo. A me sembra che forse questo sia il momento più opportuno, perchè siamo in sede di fissazione del *quantum* dell'imposta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla richiesta del senatore Fortunati.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo chè, poichè è proprio questo l'articolo che fa riferimento alla tabella, sembra giusto discutere la tabella in questo momento e non alla fine del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Si dia lettura della tabella dell'aliquota percentuale d'imposta in relazione alla valutazione di valore delle aree.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

TABELLA DELLA ALIQUOTA PERCENTUALE DI IMPOSTA
IN RELAZIONE ALLA VARIAZIONE DI VALORE DELLE AREE

Aumento percentuale del valore delle aree		Aliquota percentuale	Aumento percentuale del valore delle aree		Aliquota percentuale
fino al	5	0,20	fino al	53	6,05
» »	6	0,216	» »	54	6,30
» »	7	0,2232	» »	55	6,55
» »	8	0,2410	» »	56	6,80
» »	9	0,2600	» »	57	7,05
» »	10	0,2811	» »	58	7,30
» »	11	0,3036	» »	59	7,55
» »	12	0,3279	» »	60	7,80
» »	13	0,3541	» »	61	8,05
» »	14	0,3824	» »	62	8,30
» »	15	0,4130	» »	63	8,55
» »	16	0,4460	» »	64	8,80
» »	17	0,4817	» »	65	9,05
» »	18	0,5202	» »	66	9,30
» »	19	0,5618	» »	67	9,55
» »	20	0,6067	» »	68	9,80
» »	21	0,6552	» »	69	10,05
» »	22	0,7076	» »	70	10,30
» »	23	0,7642	» »	71	10,55
» »	24	0,8253	» »	72	10,80
» »	25	0,8913	» »	73	11,05
» »	26	0,9626	» »	74	11,30
» »	27	1,0396	» »	75	11,55
» »	28	1,1227	» »	76	11,80
» »	29	1,2125	» »	77	12,05
» »	30	1,3095	» »	78	12,30
» »	31	1,4152	» »	79	12,55
» »	32	1,5273	» »	80	12,80
» »	33	1,6495	» »	81	13,05
» »	34	1,7814	» »	82	13,30
» »	35	1,9239	» »	83	13,55
» »	36	2,0778	» »	84	13,80
» »	37	2,2440	» »	85	14,05
» »	38	2,4230	» »	86	14,30
» »	39	2,6168	» »	87	14,55
» »	40	2,8258	» »	88	14,80
» »	41	3,0518	» »	89	15,05
» »	42	3,30	» »	90	15,30
» »	43	3,55	» »	91	15,55
» »	44	3,80	» »	92	15,80
» »	45	4,05	» »	93	16,05
» »	46	4,30	» »	94	16,30
» »	47	4,55	» »	95	16,55
» »	48	4,80	» »	96	16,80
» »	49	5,05	» »	97	17,05
» »	50	5,30	» »	98	17,30
» »	51	5,55	» »	99	17,55
» »	52	5,80	» »	100	17,80

Per ogni aumento percentuale di valore di una unità l'aliquota si aumenta dello 0,25 per cento sino ad una aliquota massima del 50 per cento.

- N. B. - 1) La percentuale di aumento si calcola in base ai valori delle aree determinati annualmente nei modi indicati nell'articolo 7 al netto della detrazione di cui all'articolo 4. Per l'applicazione dell'imposta ad aree precedentemente esenti in quanto di valore inferiore al minimo tassabile, l'aliquota è determinata in base alla tabella, calcolandosi l'aumento percentuale rispetto al valore esente calcolato ai sensi dell'articolo 4.
- 2) L'imposta si applica sul valore denunciato o accertato definitivamente con riferimento al 1° settembre dell'anno solare precedente.
- 3) L'aliquota dello 0,20 per cento si applica anche nei casi in cui il valore resti costante o diminuisca.

PRESIDENTE. Su questa tabella sono stati presentati due emendamenti.

Il primo, del senatore Cusenza, tende a modificare la tabella calcolando tutte le aliquote per mille, anziché per cento.

Il secondo, dei senatori Montagnani, Roda, Mimio, Spezzano, Porcellini, Pucci, Cerutti, Cerabona, tende a modificare la tabella aggiungendo una unità intera a tutte le cifre dell'aliquota percentuale e del numero 3) della nota.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Noi ritiriamo l'emendamento alla tabella così come lo avevamo presentato e presentiamo un ulteriore emendamento il quale consiste nel sopprimere nella tabella le prime 11 aliquote fino alle parole « fino al 15... 0,4130 » sostituendole con una sola aliquota: « fino al 15... 0,40 ». In altre parole l'aliquota dello 0,40 vale qualunque siano le variazioni fino al 15 per cento. Conseguentemente va modificata anche la nota finale della tabella.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione chiede di sospendere per qualche minuto ogni decisione sull'argomento in modo da poter concordare un testo che possa essere ponderato e che eviti di dar luogo ad equivoci di forma, come può accadere quando si approvano modifiche presentate così improvvisamente. Il concetto potrebbe anche essere, secondo noi, accettato, per quanto nella ipotesi di diminuzione di valore un'aliquota dello 0,40 per cento sembra abbastanza pesante. Rimetterei perciò al Senato la questione se sia opportuno fare una distinzione in modo da mantenere nel caso di diminuzione di valore lo 0,20 anziché lo 0,40, o se sia più opportuno fissare l'aliquota minima allo 0,30 per cento.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, è d'accordo con la proposta del relatore?

FORTUNATI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'esame del terzo comma dell'articolo 11 e della relativa tabella è allora momentaneamente accantonato.

Il senatore Cusenza ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Dopo il terzo comma, inserire il comma seguente: " Nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti la misura dell'imposta come sopra determinata è ridotta di metà. Sono escluse da questa provvidenza le stazioni di cura e di villeggiatura " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cusenza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CUSENZA. Mi richiamo ai motivi esposti in sede di illustrazione dell'emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria per i motivi già esposti ed anche perchè ritiene che questo tipo di imposta probabilmente non sarà applicato nei Comuni che abbiano popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, a meno che non si tratti di Comuni che, per esempio, sono limitrofi alle grandi città e che pertanto risentono in se stessi dei fenomeni appunto delle grandi città. I Comuni veramente piccoli, quelli in cui non ci sia il fenomeno del grande aumento, in breve volger di tempo, del valore delle aree fabbricabili, probabilmente adotteranno l'imposta di cui alla seconda parte della legge. Ci possono essere invece dei Comuni che, pur avendo 10 mila o 5 mila abitanti, per la loro posizione di Comuni limitrofi a grandi città o di Comuni in cui ci siano particolari ragioni d'improvviso affollamento (cioè i Comuni in cui ci siano delle fabbriche, o delle iniziative industriali, minerarie ecc.) possono risentire ugualmente del fenomeno dell'aumento di valore delle aree fabbri-

cabili, per cui una distinzione sulla base del numero degli abitanti non si potrebbe giustificare in forma teorica.

Per tali motivi la Commissione è contraria all'emendamento del senatore Cusenza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario a questo emendamento anche perchè sarebbe poi difficile, credo, determinare le stazioni di cura e di villeggiatura, a meno che non si intenda riferirsi a quelle che con particolare decreto sono state dichiarate appunto stazioni autonome di cura e soggiorno.

Comunque, essendo contrario per ragioni più vaste, mi pare che non sia necessario soffermarmi su tale dizione e prego il Senato di mantenere il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Cusenza, mantiene il suo emendamento?

CUSENZA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Cusenza, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura del quarto comma dell'articolo 11.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nel caso in cui l'applicazione della imposta venga deliberata successivamente al primo biennio solare dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota si determina in relazione alla differenza tra il valore denunciato o accertato per le singole aree e il loro valore determinato ai sensi dell'articolo 2, primo e terzo comma. Per i primi due anni di applicazione della imposta però l'aliquota di cui alla tabella non potrà essere applicata che entro il limite del 2 per cento e, per i Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti, del 4 per cento, qualunque sia la differenza tra il

valore reale ed il valore calcolato ai sensi dell'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo comma. Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Essendo stato respinto il mio precedente emendamento al terzo comma, questo emendamento soppressivo non ha più ragione di esistere e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il quarto comma dell'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 11, con la riserva relativa al terzo comma e all'emendamento alla tabella proposto dal senatore Fortunati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 12.

Le aree fabbricabili cessano di essere soggette alla imposta con la loro utilizzazione integrale a scopo edificatorio. L'utilizzazione di un tratto di area sottrae alla imposizione tutto il terreno che per norme edilizie o per la sua conformazione divenga non più utilizzabile a scopo di costruzione di edifici di qualunque specie.

Nel caso di una utilizzazione per una cubatura inferiore al 25 per cento di quanto consentito dalle norme edilizie in vigore, l'imposta continua ad essere applicata per intero.

Nel caso di una utilizzazione per una cubatura non inferiore al 25 per cento ma inferiore al 60 per cento l'imposta viene ridotta alla metà.

L'utilizzazione superiore al 60 per cento viene parificata all'utilizzazione integrale.

La dichiarazione di abitabilità determina la cancellazione dai ruoli o la riduzione della imposta, dal 1° gennaio dell'anno antecedente a quello del rilascio della dichiarazione stessa. La cancellazione dei ruoli o la riduzione della imposta deve essere richiesta entro tre mesi dal rilascio della dichiarazione di abitabilità, altrimenti ha effetto solo dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

Dalla data della presentazione della domanda di licenza di edificazione è sospesa la facoltà di esproprio di cui all'articolo 9, nei riguardi dell'area sulla quale la costruzione deve sorgere e sulle relative pertinenze risultanti dal progetto approvato, sempre che entro centoventi giorni dalla domanda i lavori siano effettivamente iniziati. La sospensione del diritto di esproprio cessa in ogni modo col decorso di due anni dal rilascio del permesso di costruzione se entro tale termine il fabbricato non sia dichiarato abitabile.

Nel caso che i lavori siano iniziati, ma non completati entro il termine previsto, l'espropriazione può aver luogo, ed il costo delle opere iniziate sarà rimborsato solo nei limiti dell'utile che l'Ente espropriante riconosca di poterne trarre.

A tutti gli effetti in luogo della dichiarazione di abitabilità può essere presentata una attestazione dell'Ufficio tecnico erariale o dell'Ufficio del genio civile che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'area a scopo edificatorio, e la misura della utilizzazione stessa in relazione alle norme edilizie in vigore.

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di tre anni per gli edifici con più di quindici piani e di quattro anni per gli edifici con più di venti piani. In tali casi l'esenzione dell'imposta viene accordata quando la costruzione sia abitabile con effetto dal 1° gennaio del secondo o del terzo anno antecedente la dichiarazione di abitabilità.

Il termine per l'esecuzione dei lavori è prorogato per i periodi, non inferiori ad un mese, nei quali, per eventi eccezionali, la costruzione sia rimasta necessariamente sospesa.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo non sono stati presentati emenda-

menti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « inferiore al 25 per cento » con le altre « inferiore al 15 per cento ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. La ragione del mio emendamento si riferisce specialmente ai grandi Comuni che, come Milano, hanno piani regolatori che non tengono calcolo di una buona utilizzazione delle aree nel senso sociale della parola, cioè nel senso di dare alle case la possibilità del verde intorno a loro. Essi hanno dei piani regolatori di utilizzazione delle aree che prevedono lo sfruttamento in senso estensivo della superficie e conseguentemente le case vengono costruite appiccicate le une alle altre senza avere la possibilità del verde.

Dato che questa utilizzazione integrale delle aree porta per conseguenza, a mio giudizio, che anche il 15 per cento è più che sufficiente per rendere l'area utilizzata, nel senso che una casa può sorgere con la previsione di essere sopraelevata o ampliata e conseguentemente chi compera l'area spesso prevede questa possibilità di espansione, mi sono permesso di indicare nella misura del 15 per cento la riduzione.

Nel comune di Milano il calcolo della valutazione della cubatura è molto ampio. Non so negli altri Comuni, ma nel modo in cui vedo sorgere le costruzioni a Roma credo che in questo Comune il concetto dello sfruttamento della superficie sia più attenuato, come lo è a Genova, ad esempio. In Milano lo sfruttamento, viceversa, è intensivo in modo esagerato. Ecco perchè mi sono permesso di indicare questa quota. Mi rimetto quindi al Senato perchè voglia valutare con criterio di socialità questa mia proposta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, relatore. Lo spirito della norma è di evitare che costruendo una baracca o

una casetta a piano terra si ottenga di non pagare l'imposta sulle aree fabbricabili. Dovete pensare che, dove siano, per esempio, ammessi sei piani, costruendo una casa di un piano soltanto non si pagherebbe più l'imposta; l'appartamento di un piano si terrebbe poi fino a che non si ritenesse opportuno di vendere e poi si abbatterebbe la casetta di un piano e si realizzerebbe la propria speculazione tranquillamente. Allora la Commissione si è posta il problema dei limiti entro i quali bisogna che sia costruito un eventuale fabbricato perchè si possa dire: è un fabbricato tale da meritare l'esonero, senza imporre l'imperativo assoluto di tutti i fabbricati costruiti come casermoni. Tutti sanno che i nuovi piani regolatori non fanno più riferimento all'area coperta e scoperta, ma alla cubatura in un determinato lotto edilizio, per cui in certe zone la cubatura ammessa è piccolissima, in altre zone la cubatura ammessa è grande, a seconda che le autorità comunali e le autorità di controllo dei regolamenti edilizi abbiano stabilito che debba esserci una edilizia intensiva, una edilizia di determinata altezza, una edilizia semintensiva o addirittura una edilizia rada o a villini. Quando la Commissione ha adottato il concetto del 25 per cento per ottenere l'esenzione di metà tassa e del 60 per cento per ottenere l'esenzione totale della tassa ha voluto tenere presenti le possibili oscillazioni derivanti dal genio degli architetti e dallo spirito dei costruttori e dei proprietari, ma ammettere una riduzione ulteriore per chi costruisce in percentuale inferiore al 25 per cento sembra alla Commissione sia veramente ammettere l'esenzione con troppo poco. Ritornando all'esempio della casa di sei piani, il 15 per cento rappresenterebbe la casa di un piano, con una cubatura un po' più alta che sugli altri piani perchè il piano terreno è sempre più alto che non i piani superiori; mettendo il 25 per cento si arriverebbe ad imporre la causa di due piani, dove praticamente sono ammessi sei piani, a chi voglia pagare metà tassa. Ora sembra alla Commissione che la misura sia studiata con notevole prudenza e con notevole adesione anche al desiderio, che è un po' di tutti noi, di non vedere case tutte uguali. Però la regolamentazione, per cui debbano esserci gli spazi a prato, gli

spazi a verde, gli spazi annessi, le distanze tra lotto e lotto, l'occupazione del lotto al 20-30-50 per cento, è materia non di competenza della legge fiscale, ma della legge urbanistica. Nella legge urbanistica si possono mettere tutti i limiti che si vogliono. La legge fiscale deve preoccuparsi che, pur con una certa libertà, non si vada con questa libertà addirittura al punto di togliere di mezzo la legge fiscale.

Per queste ragioni la Commissione è contraria e insiste sulle percentuali che le sembrano percentuali di notevole equità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi pare che lasciando il margine del 59 per cento (perchè quando supera il 60 per cento noi la consideriamo come applicata integralmente), aggiungendo quello che è già stato votato per le pertinenze, i giardini ed altro con l'articolo 6, noi cauteliamo sufficientemente quelle che sono le esigenze effettive di libertà e nello stesso tempo ci mettiamo in condizioni di non avere delle sorprese aventi il fine di evasione della legge in parola.

Per questo pensiamo che le tre cifre stabilite nel secondo, nel terzo e nel quarto comma di questo articolo nel testo della Commissione rappresentino quanto di più esatto possa essere stabilito e ne raccomandiamo l'approvazione al Senato. Per gli stessi motivi non siamo d'accordo con l'emendamento del senatore Marina.

PRESIDENTE. Senatore Marina, mantiene il suo emendamento?

MARINA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Marina, tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 12, le parole « inferiore al 25 per cento » con le altre « inferiore al 15 per cento », emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato),

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul terzo comma il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « non inferiore al 25 per cento » con le altre: « non inferiore al 15 per cento ». Tale emendamento è precluso dalla votazione precedente.

Metto pertanto ai voti il terzo comma dell'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul quarto comma dell'articolo 12 non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul quinto comma i senatori Roda, Giacometti, Cerutti, Busoni, Grammatico e Bardellini hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « entro tre mesi » con le altre: « entro 90 giorni ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Poichè nel disegno di legge si sono stabilite date sempre precise e categoriche, come nell'articolo 7 ed altri ancora, così mi sembrerebbe opportuno indicare anche in questo caso il numero dei giorni, perchè tre mesi possono essere più o meno di 90 giorni. Infatti possono essere 92 oppure 89. Qui si tratta di ricorsi che hanno una grande importanza, per cui essere precisi circa il numero dei giorni validi per il ricorso non può nuocere anzi giova assai sul piano pratico ad evitare contestazioni di date, che sono le più ricorrenti in casi analoghi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Personalmente preferisco la dizione « tre mesi », perchè i tre mesi scadono nello stesso giorno, per cui non

bisognerà badare se si è in febbraio, in giugno o in agosto, ma solo al giorno corrispondente del terzo mese.

Peraltro la Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene il suo emendamento?

RODA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione del quinto comma.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Dichiaro che voterò contro il quinto comma. Infatti la legge vuol colpire con l'imposta un preteso reddito, che evidentemente si viene a realizzare nel momento in cui si vende il terreno, ma che indubbiamente viene a cessare nel momento in cui quel terreno è adibito alla edificazione, non nel momento in cui l'edificio diviene abitabile. Infatti, se costruisco sul mio terreno, evidentemente ho rinunciato alla vendita, cioè alla speculazione sulle aree edificabili.

Purtroppo la legge ha un indirizzo persecutorio, e non mi attendo perciò una considerazione di giustizia. Ripeto, però, che voterò contro questo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il quinto comma dell'articolo 12, avvertendo che nella quinta riga, per un errore materiale, è scritto: « cancellazione dei ruoli » anzichè: « cancellazione dai ruoli ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul sesto comma dell'articolo 12 non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del settimo comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nel caso che i lavori siano iniziati, ma non completati entro il termine previsto, l'espropriazione può aver luogo, ed il costo delle opere iniziate sarà rimborsato solo nei limiti dell'utile che l'Ente espropriante riconosca di poterne trarre ».

PRESIDENTE. Su questo comma i senatori De Luca Carlo, Braitenberg, Bussi, Gerini e De Giovine hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « riconosca di poterne trarre » con le altre: « ne può ritrarre ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgerlo.

BRAITENBERG. L'emendamento ha una portata puramente formale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Veramente questo emendamento non è affatto di natura formale. Il testo del comma si adattava infatti al principio generale circa l'indebito arricchimento nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, però se il Senato vuole adottare questa formula più equa e più larga, la Commissione non ne fa questione di particolare interesse.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Credo che si possa accogliere questo emendamento dato che il principio che lo ispira si evince

chiaramente dalla semplice lettura dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Braitenberg ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il settimo comma nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'ottavo, del nono e dell'ultimo comma dell'articolo 12, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« A tutti gli effetti in luogo della dichiarazione di abitabilità può essere presentata una attestazione dell'Ufficio tecnico erariale o dell'Ufficio del genio civile che attesti la avvenuta utilizzazione dell'area a scopo edificatorio, e la misura della utilizzazione stessa in relazione alle norme edilizie in vigore.

« Il termine per l'esecuzione dei lavori è di tre anni per gli edifici con più di quindici piani e di quattro anni per gli edifici con più di venti piani. In tali casi l'esenzione dell'imposta viene accordata quando la costruzione sia abitabile con effetto dal 1° gennaio del secondo o del terzo anno antecedente la dichiarazione di abitabilità.

« Il termine per l'esecuzione dei lavori è prorogato per i periodi, non inferiori ad un mese, nei quali, per eventi eccezionali, la costruzione sia rimasta necessariamente sospesa ».

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 13.

Dal totale globale dell'imposta dovuta da ogni contribuente persona fisica è detratto l'importo di lire 50.000. Le intestazioni collettive sono equiparate, ai soli effetti del presente articolo, alle intestazioni a persone giuridiche.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Marina ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Dal totale globale dell'imposta dovuta da ogni contribuente persona fisica è detratto l'importo di lire 50.000. Nel caso che le persone fisiche siano due o più si applicano le seguenti detrazioni *pro capite*:

lire 40.000, se gli intestatari sono due persone;

lire 30.000, se gli intestatari sono tre persone;

lire 25.000, se gli intestatari sono quattro persone ed oltre " ».

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARINA. Lo scopo del mio emendamento è di evitare quello che potrebbe verificarsi, ossia che intestatari del lotto siano più persone, e questo potrebbe accadere specialmente nell'ambito della stessa famiglia. Infatti esistono nel nostro Paese una quantità di terreni intestati a più persone, specialmente alla periferia della città. È facile che, con l'esenzione di 50 mila lire, i terreni si abbiano a frazionare per permettere a tutti gli intestatari di godere della detrazione. Mi sono permesso allora di compilare questo emendamento, per evitare il frazionamento in parola che avverrebbe se gli interessati volessero utilizzare *pro capite* le 50 mila lire di esenzione previste dalla legge.

« Credo che l'emendamento, articolato nel modo da me proposto, possa essere accolto, anche perchè le detrazioni si riducono gradualmente. A mio giudizio, è nella stessa utilità dell'applicazione della legge che l'emendamento deve essere accettato, una volta tanto, dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento per due motivi. Primo motivo: da oggi in avanti uno dei più semplici sistemi di frode sarà quello di intestare la proprietà a più persone. Nel periodo in cui ebbe vigore la famosa legge che colpiva il plusvalore dei beni immobili, in caso di vendita, abbiamo assistito immediatamente al frazionamento della proprietà fra il capo-famiglia, i figli, ed altri ancora oltre i figli. La Commissione è quindi assolutamente contraria allo scopo di evitare il fenomeno di un frazionamento fittizio, che si verificherebbe in ogni caso quando si ammettesse l'aumento della detrazione in relazione al numero delle persone intestatarie.

Ma la Commissione è contraria, in secondo luogo, anche per una ragione tecnica. La persona singola viene tassata naturalmente per il complesso della proprietà; se si prevedono detrazioni a favore delle intestazioni collettive, avremo tante intestazioni collettive distinte quante se ne possono immaginare. Il professor Fortunati può infatti insegnarci che cambiando anche un solo nome, in una intestazione collettiva di dieci persone, cambia l'intestazione nel suo complesso. Quindi avremo una intestazione nuova là dove si abbiano le prime nove persone che appaiono in altra intestazione, più una decima nuova; e un'altra dove appaiono le stesse prime otto intestazioni, ma vi sia mutato il nome del nono comproprietario. Avremo una serie infinita di intestazioni collettive possibili, anche entro un numero di poche persone.

Nè possiamo pensare a dei cumuli soggetti di persone intestate in proprietà, perchè allora ci sarebbe la necessità di istituire ad-

dirittura, non dico dei catasti, ma dei registri interi delle proprietà frazionate.

Per questi due motivi la Commissione ha pensato di dover considerare soltanto la proprietà singola. La Commissione è preoccupata di una sola circostanza, quella delle intestazioni collettive esistenti precedentemente all'entrata in vigore della legge o meglio alla data in cui di questa legge si è cominciato a parlare. Se fosse proposto un emendamento che volesse far salve le intestazioni collettive solamente fra coniugi o fra coniugi e figli — cioè entro il primo grado — o al più fra fratelli, preesistenti però al 1° gennaio 1956 (epoca in cui si è cominciato a parlare di questa legge) la Commissione potrebbe prenderlo in considerazione. Però, un emendamento di questo genere non è stato ancora presentato. Invece, un emendamento che prenda indiscriminatamente in considerazione le intestazioni collettive, sarebbe un emendamento che inciterebbe il nostro buon contribuente all'attività fraudolenta alla quale sarebbe spinto non solo dall'interesse proprio ma anche da coloro che lo consiglierebbero in tal senso, cercando di far salvi gli interessi privati e non quelli del Comune impositore.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io sono contrario all'emendamento a tutela del tributo, anche se avendo riguardo alla voce di entrata dell'imposta di registro potrei non essere completamente dispiaciuto nell'ipotesi di queste operazioni che venissero per intestazioni differenti. Però indubbiamente l'imposta di registro converrebbe, tenendo conto delle aliquote che abbiamo fissato. D'altra parte quando discuteremo di qui a poco l'emendamento del senatore Salari, noi forse per una categoria potremo prendere in considerazione un aumento di queste 50.000 lire e indirettamente tranquillizzare una parte dei beneficiari che fruirebbero di questo emendamento del senatore Marina.

Prego il Senato di non approvare l'emendamento.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Parlo per dichiarazione di voto ed anche per la ragione che ho presentato un emendamento il quale ha contenuto simile a quello del senatore Marina. Mi pare che volere escludere dalla detrazione di lire 50.000 il caso di più intestatari sia un po' un assurdo, perchè non tiene conto delle reali condizioni che abbiamo in Italia. Dalle statistiche risulta che su 10.978.000 proprietà terriere in Italia non meno di 3.759.000 sono intestate a più persone, per una percentuale quindi di oltre il 35 per cento. Queste intestazioni collettive certamente non sono state fatte per frode, perchè nessuno prevedeva ancora la nuova norma. Nè io credo, come ha sostenuto l'onorevole relatore, che esse possano aumentare dopo l'entrata in vigore della legge. È una costumanza specialmente fra gli agricoltori che la proprietà nel ramo familiare venga intestata ai coniugi o anche collettivamente ai fratelli o alle sorelle. Volere escludere la comproprietà agricola e volerli trattare analogamente alle società azionarie costituite per speculazione sulle aree fabbricabili mi pare un po' troppo. Come possiamo equiparare gli agricoltori agli speculatori? Continuamente denunciavamo le condizioni difficili dell'agricoltura, ma poi in pratica non si vuol tenerne conto in alcun modo. Prego il Senato di tener presente la reale situazione e cioè che ben il 35 per cento delle intestazioni di proprietà terriere riguardano proprietà collettive e di accettare l'emendamento.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io ritengo che le riduzioni dell'imposta non possano avere che un significato economico. Vale a dire, una volta fissata la base imponibile ed il soggetto primo del tributo, si riconosce che coloro che si trovano in determinate situazioni economiche, misurate dal livello dell'imposta, hanno diritto ad una determina detrazione o addirittura non sono

soggetti al pagamento dell'imposta, se l'imposta raggiunge un determinato limite.

Ora, sia che i proprietari dell'area imponibile siano uno o più, la situazione è data dal fatto che l'area è in date condizioni e dà luogo ad un determinato valore. Io non riesco a capire, da questo punto di vista, il fatto puramente contingente che un'area riguardante tre persone incluse in un'intestazione collettiva dovrebbe dar luogo a tre quote di detrazione, mentre un'altra area, in condizioni identiche, intestata ad una sola persona, dovrebbe dar luogo ad una sola riduzione di 50.000 lire. Sarebbe veramente paradossale (*Interruzione del senatore Braitenberg*).

La questione sollevata dal collega Marina non è questa, è un'altra, cioè che in ogni caso noi dovremmo dar luogo a diverse quote di riduzione a seconda del numero degli intestatari. Insomma, si tende a rovesciare il principio razionale della detrazione.

Io posso capire che in determinate condizioni accertate si dia luogo ad una riduzione nel caso di intestazioni collettive; ma che si dia luogo a tante riduzioni quanti sono gli intestatari, sarebbe paradossale e ingiusto. Le questioni sono due: la questione di accettare o di non accettare una determinata riduzione anche in dati casi di intestazioni collettive e la questione di rovesciare addirittura il principio della detrazione e di computare la detrazione in funzione del numero degli intestatari.

Su questa seconda questione credo che non vi debbano essere dubbi, perchè non basta che vi siano uno o più intestatari per avere diritto ad una riduzione diversa.

MARINA. Le due intestazioni riducono a metà l'ampiezza del fondo. Se due intestatari dividono il fondo è logico che 50 mila lire, per esempio, agiscono su di una parte sola.

FORTUNATI. Non è così. Se si dà luogo ad una sola denuncia, non si può dar luogo a più detrazioni ai fini del pagamento del tributo.

D'altra parte, se giuridicamente è configurabile la possibilità di fare diverse denunce, non sorge alcun problema.

La questione sollevata dal collega Braitenberg è un'altra, così come è un'altra, da questo

punto di vista, la preoccupazione, mi pare, del collega Trabucchi. Se, in sede di imposta di famiglia, ad esempio, non fosse stata modificata la norma, per cui le diverse intestazioni del patrimonio immobiliare potranno dare luogo addirittura alla possibilità di diversi soggetti del tributo, noi avremmo assistito a un continuo formarsi di diverse intestazioni patrimoniali, per sfuggire al cumulo del reddito e quindi alla portata progressiva dell'imposta. Quale è stata la preoccupazione della Commissione? Quella di evitare proprio che, attraverso le intestazioni collettive, si riesca a ottenere detrazioni in condizioni economiche nettamente diverse nella sostanza.

Il collega Trabucchi ha detto: se il grado di parentela rientra in determinati limiti e ci si limita alle intestazioni collettive preesistenti al 1° gennaio 1956 e a quelle derivanti da successione testamentaria, noi possiamo accettare che operi la detrazione. Da questo punto di vista, io dichiaro di non avere difficoltà ad entrare in quest'ordine di idee. Ma se invece non si stabilisse alcun limite di tempo e di parentela, allora la situazione si sposterebbe e io sarei di avviso contrario.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. A questo punto della discussione, io non sarei alieno dall'accogliere, a completamento del mio emendamento, quanto propone il senatore Braitenberg, perfezionato con quanto ha detto il relatore; cioè che l'applicazione di questo emendamento ha valore per i precedenti possessori di terreni.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Si potrebbe prendere soltanto l'emendamento del senatore Braitenberg, definitivamente così formulato: « Salvo che riguardino intestazioni a nome di coniugi o di parenti fino al terzo grado, preesistenti al 1° gennaio 1956 ».

Se vogliamo venire incontro anche all'ipotesi della successione possiamo aggiungere: « o derivanti da successione ».

BRAITENBERG. Si potrebbe cioè aggiungere: « preesistenti al 1° gennaio 1956 o derivanti da successione ».

CERUTTI. Bisogna anche dire che l'intestazione collettiva si considera come intestazione di una sola persona.

TRABUCCHI, *relatore*. Come suggerisce il senatore Cerutti, bisognerebbe anche aggiungere: « In questo caso l'intestazione collettiva si considera come intestazione di una sola persona ».

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Montagnani, Roda, Minio, Cerutti, Pucci, Spezzano e Cerabona, hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 13. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Dal totale globale dell'imposta dovuta da ogni persona fisica è detratto l'importo di lire cinquantamila nei Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti, e di lire venticinquemila negli altri Comuni. Tale detrazione viene effettuata soltanto nei primi due anni di applicazione dell'imposta.

« Le intestazioni collettive sono equiparate, ai soli effetti del presente articolo, alle intestazioni a persone giuridiche ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RODA. L'articolo 13 prevede una detrazione unica per tutti i Comuni, sia quelli con una popolazione inferiore al milione di abitanti, sia quelli con una popolazione superiore al milione di abitanti.

Basta pensare che ci sono due tipi di aliquote, l'aliquota del 4 per cento per i Comuni con oltre un milione di abitanti e quella del 2 per cento per i Comuni con meno di un milione di abitanti, per comprendere come debba essere logico che non vi siano solo un tipo di detrazione e una sola misura di detrazione. Dove esiste la aliquota del 4 per cento accettiamo la detrazione fino a 50.000 lire, ma per i Comuni che pagano il 2 per cento la riduzione dovrebbe essere della metà. Questo mi sembra rispondere ad un concetto di logicità e soprattutto di equità.

Per quanto riguarda il limite di tempo, l'articolo 13 non ne prevede alcuno, cioè la detrazione continua oltre il biennio, ma è chiaro che si deve stabilire quale sia questo limite perchè, mentre l'aliquota per i primi due anni è commisurata sull'intero valore, negli anni successivi al biennio entra in atto quella famosa tabella che prevede aliquote infinitamente più basse anche del 2 per cento. Non solo, ma (e qui è il punto) siccome uno degli scopi di questa legge, anzi, oserei dire, lo scopo principale è quello di cercare di far diminuire la speculazione delle aree fabbricabili, se non addirittura di eliminarla completamente, che cosa accadrà? Si verificherà la diminuzione del valore delle aree. Allora è chiaro che, se questa legge verrà applicata, come deve essere applicata, dopo il primo biennio ci troveremo di fronte non più ad un aumento, ma certamente alla diminuzione del prezzo delle aree. In questo caso, entrando in funzione le aliquote previste dalla tabella, che ripeto sono di gran lunga inferiori al 2 e al 4 per cento, entrando in funzione un prezzo base che sarà inferiore a quello che è servito di applicazione nel primo biennio, è chiaro che nulla si pagherà. Soltanto in caso di lucri verificatisi successivamente al biennio, si potrà applicare la tabella; e, nel caso che per lucri successivi entri in vigore la tabella prevista con quelle modeste aliquote, mi pare che concedere ancora dopo il biennio le esenzioni sia una cosa addirittura inammissibile.

Questi sono i motivi per i quali insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione si è ispirata ad un concetto di larghezza, lasciando la detrazione di 50 mila lire anche perchè la Commissione è conscia della possibilità che nelle valutazioni meccaniche dei terreni agricoli possa esserci qualche caso in cui il valore agricolo possa superare il valore che è calcolato in base ai coefficienti di cui abbiamo parlato l'altro giorno. La Commissione vede allora volentieri il correttivo per il quale i piccoli contribuenti usciranno dal campo di applicazione della legge usufruendo della detrazione. Si tratterà semplicemente di favorire i piccoli contribuenti perchè per i grandi contribuenti, quelli che si calcola abbiano da pagare un numero notevole di centinaia di migliaia di lire, la riduzione di 50 mila lire non sarà una cosa sensibile. Per i piccoli contribuenti però, che possono essere tassati di 100-120 mila lire, le 50 mila lire di detrazione potranno essere quelle che veramente renderanno meno gravosa l'imposta.

Per questi motivi la Commissione, ispirandosi a concetti di larghezza, insiste perchè l'emendamento Roda sia respinto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda la bipartizione 25 mila e 50 mila lire concordo con la Commissione per lasciare una misura unica di 50 mila lire, mentre per quanto riguarda l'altra parte dell'emendamento del senatore Roda vorrei pregare il Senato di riflettere un momento che, fintanto che ci riferiamo ai primi due anni, allora si tratta veramente di venire incontro a dei piccoli contribuenti, ma quando ci riferiamo al terzo anno e ai successivi allora non sono più piccoli contribuenti, perchè se facciamo i conti vediamo che si tratta di proprietà di una certa consistenza. Quindi sono contrario a stabilire 25 mila e 50 mila; è meglio lasciare una misura unica, che vedremo quale sarà. Si è detto 50 mila lire e mi sembra una misura giusta per i primi due anni, ma per quanto riguarda il terzo anno se fissassimo questa esenzione di 50 mila lire elimineremmo dal

pagamento dell'imposta una parte notevole di contribuenti, il che a mio giudizio non è giusto.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Noi volevamo insistere sia sulla prima che sulla seconda parte dell'emendamento; ci sembra però, dopo le dichiarazioni fatte dal senatore Trabucchi e dall'onorevole Ministro, che si possa, se gli altri firmatari sono d'accordo, ritirare la prima parte dell'emendamento, mantenendo la seconda, cioè le parole: « tale detrazione viene effettuata soltanto nei primi due anni di applicazione della imposta », che è stata accettata dall'onorevole Andreotti.

TRABUCCHI, *relatore*. A nome della Commissione, dichiaro di accettare la seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per divisione dell'articolo 13.

Metto ai voti il primo periodo, di cui do lettura: « Dal totale globale dell'imposta dovuta da ogni contribuente persona fisica è detratto l'importo di lire 50.000 ».

Chi approva questa prima parte dell'articolo 13 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'emendamento dei senatori Montagnani ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad inserire dopo queste parole, le altre: « Tale detrazione viene effettuata soltanto nei primi due anni di applicazione dell'imposta ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta ora l'ultima parte dell'articolo: « Le intestazioni collettive sono equiparate, ai soli effetti del presente articolo, alle intestazioni a persone giuridiche ».

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

I senatori Braitenberg, Piechele e Spagnolli avevano presentato un emendamento tendente ad aggiungere le seguenti parole: « salvo che riguardino intestazioni a nome di coniugi o di parenti fino al terzo grado ». Questo emendamento è stato sostituito da un altro concordato con la Commissione. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Le intestazioni collettive a coniugi o parenti entro il terzo grado, preesistenti al 1º gennaio 1956, ovvero derivanti da successione ereditaria, sono considerate come intestazioni ad una sola persona fisica ».

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARELLI. Quando il senatore Trabucchi ha preso accordi con l'onorevole Cerutti e l'onorevole Braitenberg, personalmente ho creduto che per ogni persona fisica componente il gruppo di coloro che hanno ereditato fosse ammessa la detrazione; altrimenti mi sembra che l'emendamento non abbia senso.

Specialmente per quanto riguarda i coltivatori diretti, ci troviamo di fronte a quote ideali, abbiamo intestazioni relative a un gruppo di successori che naturalmente hanno diritto ad una parte della proprietà, proprietà indivisa, per cui si creano quote ideali. Evidentemente, per ogni quota ideale dovremmo determinare la riduzione stabilita.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Ho ritirato il mio emendamento perchè avevo capito, come altri colleghi, che il relatore, accettando l'intestazione plurima, volesse intendere che a ciascuno intestatario sarebbe stata concessa la detrazione.

Se non è così, allora io ripresento l'emendamento che avevo ritirato, così modificato:

« Se le intestazioni plurime preesistenti al 1º gennaio 1956 riguardano coniugi o parenti fino al terzo grado, o derivano da successione

ereditaria, dal totale globale dell'imposta dovuta da ogni contribuente persona fisica è detratto l'importo di lire 50.000. Nel caso che le persone fisiche siano due o più, si applicano le seguenti detrazioni *pro capite*: lire 40.000, se gli intestatari sono due persone; lire 30.000 se gli intestatari sono tre persone; lire 25.000 se gli intestatari sono quattro persone ed oltre ».

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Se ho ben capito, l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro hanno accettato per le proprietà agricole la detrazione per una sola volta. Vorrei far presente che una tale disposizione porterebbe senza dubbio alla trasformazione di proprietà indivise in proprietà realmente divise e quindi a divisioni con le quali si farà un altro passo avanti nello spezzettamento della proprietà rurale, cosa che vorremmo evitare.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Marina. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia nuovamente lettura dell'emendamento del senatore Braitenberg concordato con la Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Le intestazioni collettive a coniugi o parenti entro il terzo grado, preesistenti al 1º gennaio 1956, ovvero derivanti da successione ereditaria, sono considerate come intestazioni ad una sola persona fisica ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento aggiuntivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Salari, Angelilli, Negroni, Martini, Cornaggia Medici, De Giovine, Baracco,

Dardanelli e Tartufoli hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« Aggiungere all'articolo 13, dopo il primo periodo il seguente :

” Tale detrazione è di lire 80.000 qualora il contribuente sia coltivatore diretto ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Onorevoli colleghi, ho avuto già modo di illustrare in altri emendamenti, che il Senato nella sua saggezza per altro non ha ritenuto di approvare, lo scopo che mi propongo di raggiungere con un trattamento particolare per i coltivatori diretti. Se questa imposta, come più volte si è dichiarato, mira a colpire coloro che fanno speculazione nella proprietà terriera, non si può certamente sostenere che i coltivatori diretti, che si avvalgono della terra soltanto come mezzo di vita e di lavoro, mirino a fini speculativi. Ritengo quindi che un particolare trattamento per questa numerosissima categoria possa essere dal Senato tranquillamente e con serena coscienza accolto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La maggioranza della Commissione è divisa. Possiamo essere tutti d'accordo che per i casi più piccoli il limite di esenzione possa essere portato dalle 50 alle 80.000 lire. Il problema è se questo limite debba essere concesso ai coltivatori diretti in quanto tali, mentre sostanzialmente come proprietari di aree fabbricabili sono pari agli altri, o se invece si debba dare a tutti coloro che possiedono meno di una determinata misura. Una parte della Commissione, e fra coloro che sono di questo parere sarei anch'io, sarebbe disposta all'elevazione del limite qualora il contribuente possedga meno di un ettaro od anche di due ettari; l'altra parte della Commissione è favorevole invece all'eccezione di natura personale purchè il contribuente sia coltivatore diretto.

Siccome la maggioranza della Commissione non è concorde su uno dei due testi, io non posso che concludere che la Commissione si rimette in questo senso al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io ho il vantaggio di non avere una maggioranza ed una minoranza per stabilire un certo punto di vista. A me pare che la tesi della parte della maggioranza in cui milita il senatore Trabucchi non possa essere accolta, perchè il proprietario di due ettari di terreno senza specificazione di coltura, veramente può essere proprietario in ipotesi di mandorleti, di frutteti, di orti e non credo che sia da includersi nelle categorie che noi abbiamo necessità di porre in una condizione di minor peso fiscale.

Per quanto riguarda invece il testo dell'emendamento del senatore Salari, io sono concorde. Faccio soltanto presente, ma forse basta dirlo in modo interpretativo, che è ovvio che quando noi diciamo che la detrazione è di 80 mila lire qualora il contribuente sia coltivatore diretto, ci riferiamo ad una prevalenza di fondi di carattere agrario.

Vorrei che, nel dare l'adesione a questo emendamento Salari, il senatore proponente prendesse atto che non si tratta di una cosa molto piccola che noi facciamo, ma che è un venire incontro veramente a persone che, se fossimo in altri Paesi, non classificheremmo tra i paria, ma tra caste superiori.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARELLI. Questo argomento è stato già trattato dal senatore Salari, ed io concordo nel riconoscere questa facilitazione ai coltivatori diretti, i quali si servono del terreno come strumento di lavoro e non di speculazione. Avremmo dovuto esonerarli dal pagamento dell'imposta, invece si è voluto insistere perchè venissero inseriti nel gruppo dei contribuenti. Però faccio osservare anche al senatore Salari che l'aver stabilito la cifra di 80 mila lire non

ha nessuna logica e nessuna ragione plausibile. Perchè 80 mila lire?

MINIO. Facciamo 200 mila!

* CARELLI. Sarei anche per 200 mila, ma faccio osservare, senatore Minio, che voi la piccola proprietà contadina non l'ammettete, in coerenza naturalmente con le vostre concezioni, ma noi che abbiamo come mèta del nostro programma politico la piccola proprietà contadina, dobbiamo difenderla; e la piccola proprietà contadina si difende naturalmente con le leggi.

Sappiamo che una piccola proprietà contadina può essere costituita da una coltura intensiva, anzi, dico di più, da una coltura attiva, così come potrebbe essere considerato un orto. Ora, anche se questo orto ha l'estensione di un solo ettaro, noi ci troviamo di fronte all'obbligo da parte del coltivatore diretto di pagare centinaia di migliaia di lire.

Ho fatto un piccolo esempio dal quale risulta che un coltivatore diretto, per un ettaro di orto, dovrebbe pagare non meno di 500 mila lire di imposte. Evidentemente, in tal caso, ci potremmo trovare di fronte all'assorbimento totale del reddito del piccolo coltivatore diretto.

Allora, senatore Salari e onorevole Ministro, per quale motivo non aumentare la quota delle 80 mila lire? Che significato ha la cifra di 80 mila lire? Su quale base ha calcolato il collega Salari questa quota?

Pertanto io sarei favorevole quanto meno all'adozione di un multiplo di 50 mila lire; in tal modo si avrebbe almeno una base aritmetica.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io vorrei pregare il senatore Carelli di tener conto della base di imposizione, cioè della differenza tra il valore agricolo moltiplicato per cinque e il valore venale, oltre al fatto che concediamo in più queste 80 mila lire di esenzione, che, valutate sulla base media di aliquota del-

l'1 per cento, danno altri 8 milioni di valore del fondo di cui si tratta. Come vede non si tratta di una base disprezzabile.

Del resto dobbiamo considerare che si tratta di esentare delle persone che, ripeto, hanno delle posizioni sociali verso le quali qualcuno potrebbe anche aspirare.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Anzitutto protesto contro la demagogia del senatore Carelli (*interruzioni dal centro*), perchè qui non stiamo parlando dei contadini coltivatori diretti e non discutiamo una legge che riguarda questa categoria; stiamo discutendo di una imposta diretta a colpire i terreni quando essi hanno raggiunto un valore che è notevolmente superiore al valore agricolo, e che gli stessi contadini coltivatori diretti, quando ne sono i fortunati possessori, non vedono l'ora di realizzare, perchè il lavoro agricolo rende poco, ma la vendita dei terreni a metri quadri rende moltissimo.

Non va inoltre dimenticato che la detrazione di cui si discute, come faceva presente l'onorevole Ministro, si aggiunge all'altra, già deliberata, del valore agricolo del terreno moltiplicato per il coefficiente cinque, il che ci consente di affermare che siamo molto al di sopra del valore della azienda agricola del contadino coltivatore diretto. A questo si aggiunge ora la detrazione di lire 50.000.

Perciò non è proprio il caso di venir fuori con la storia, del tutto gratuita, della nostra pretesa avversione alla piccola proprietà (*interruzione del senatore Carelli*) perchè quando si tratta di aree fabbricabili e del valore relativo a queste aree, la proprietà non si misura più ad ettari coltivabili, ma a metri quadri vendibili!

* CARELLI. Questa è una legge che ha inserito tutto il territorio della Repubblica italiana nelle aree fabbricabili.

MINIO. Non è vero. Si applica in quelle zone che sono determinate dai Consigli comunali, cioè in quelle zone che il Consiglio comunale ritiene che abbiano raggiunto un va-

lore che non è più agricolo, ma di area fabbricabile. (*Interruzione del Ministro delle finanze*).

E, inoltre, se il piccolo proprietario coltivatore diretto possiede un'area fabbricabile nell'interno di una città, che può avere valore altissimo, ha diritto ugualmente alla esenzione?

Quell'area non riguarda più il coltivatore diretto perchè in una città l'area non è più agricola, ma solo fabbricabile, e come tale interessa il proprietario.

E a quali abusi si aprirebbe la porta? Quante aree fabbricabili, anche di alto valore, potrebbero essere intestate a coltivatori diretti, veri o presunti?

Le norme che abbiamo approvato ci garantiscono che nessun pericolo esiste di colpire i coltivatori diretti in quanto tali, e perciò votiamo contro l'emendamento che ben altro scopo vuole raggiungere.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Non vi è dubbio che la proposta di aumento di detrazione per coltivatori diretti trova una sua giustificazione solo nelle condizioni economiche dei coltivatori diretti. In caso diverso la proposta non avrebbe senso.

Se l'aumento della detrazione per i coltivatori diretti è proposto con riferimento alle loro condizioni economiche, non riesco a capire perchè non si debba assumere un parametro economico per stabilire se si tratta di accrescere o no la detrazione. Se esiste un'imposta erariale come quella dell'imposta complementare progressiva sul reddito, perchè non facciamo riferimento al risultato dell'accertamento di tale imposta, per stabilire quali coltivatori diretti debbano avere una detrazione anzichè di 50.000 di 80.000 lire? A me pare che nell'ambito dei coltivatori diretti, (a parte l'esempio di quelli che possono essere proprietari di aree fabbricabili nell'interno di città e quindi non di terreni agricoli), per una certa larghezza di linguaggio giuridico che si adopera nel nostro Paese, si considerano anche persone che molte volte non lavorano mai il loro fon-

do. La situazione economica di queste persone è accertata o accertabile in altra sede. Quindi se l'aumento di detrazione ha una giustificazione economica, vi sia una base economica di riferimento e non solo una base di riferimento all'appartenenza ad una categoria. Non credo che tutti i coltivatori diretti italiani siano nelle stesse condizioni economiche. La grande maggioranza dei coltivatori diretti è in precarie condizioni economiche. Ma vi è una ristretta aliquota di coltivatori diretti, per i quali già la detrazione delle 50 mila lire, secondo me, è più che sufficiente. Cerchiamo almeno di cautelarci.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Salari, Negroni ed altri, tendente ad aggiungere le seguenti parole: « Tale detrazione è di lire 80.000 qualora il contribuente sia coltivatore diretto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Torniamo ora ad esaminare il terzo comma dell'articolo 11, che era stato accantonato.

Avverto anzitutto che il senatore Roda ha ritirato l'emendamento tendente a sostituire tale comma con il seguente:

« Per gli anni successivi al primo biennio, l'aliquota sarà variabile e verrà applicata annualmente sul valore integrale dei singoli lotti di area. Le aliquote, variabili in relazione alle modificazioni percentuali di valore denunciate o accertate per i singoli lotti di area sono indicate nella tabella allegata alla presente legge ».

Comunico inoltre che tra i senatori Montagnani, Roda ed altri e la Commissione è stato concordato il seguente emendamento modificativo della tabella:

« Sopprimere le prime cinque righe e sostituire la sesta con la seguente: " Fino al 10 : 0,30 ". L'aliquota indicata alla nota 3 viene conseguentemente modificata da 0,20 a 0,30 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 11, con l'intesa che, con la sua approvazione, si intenderà anche approvata la relativa tabella nel testo modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'emendamento del senatore Cusenza tendente a modificare la tabella calcolando tutte le aliquote per mille, anzichè per cento, è precluso.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta e avverto che, per impegni dell'onorevole Ministro delle finanze, domani la discussione su questi disegni di legge sarà sospesa alle ore 19. Si passerà successivamente allo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non si creda eliminare, al più presto possibile, lo stato di abbandono nel quale si trovano le stazioni ferroviarie della provincia di Matera (Scalo ferroviario CC.LL. e Scalo FF.SS.), prive di pensiline e tettoie, di sale di attesa e di illuminazione elettrica.

Tale stato sconcertante, che dà la sensazione di un vero e proprio disinteresse da parte della amministrazione ferroviaria, è di notevole svantaggio ai viaggiatori costretti a rimanere esposti alle intemperie e nuoce allo stesso personale di servizio.

Se si indugia a dare, al Sud, strade ferrate — e specie alla provincia di Matera — si rendono almeno confortevoli e civili le poche stazioni che ricordano vecchie costruzioni di tempi lontani! (1037).

CERABONA.

Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri, per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per garantire ai profughi italiani d'Egitto mezzi adeguati di vita in Patria e per conoscere quali accordi sono stati presi con il Governo egiziano:

1) per la difesa dei beni lasciati dai nostri connazionali in Egitto;

2) per garantire il risarcimento dei danni di guerra da loro eventualmente subiti;

3) per offrire loro la possibilità di un ritorno al lavoro nel territorio di quella libera nazione (1038).

VALENZI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere a chi risalga la responsabilità del negato visto d'entrata in Italia al violinista sovietico David Oistrach, artista di fama mondiale, invitato dall'Accademia di Santa Cecilia per un concerto al Teatro Argentina in Roma il 30 gennaio corrente anno e quali provvedimenti intenda prendere per riparare a questo inconsulto gesto, che compromette il buon nome dell'intero mondo culturale italiano (1039).

DONINI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è al corrente che, per iniziativa del gruppo finanziario toscano Barbetta — già noto per la lottizzazione della pineta Versiliana e la distruzione della superstite pineta, prospiciente il mare, di Viareggio — stia per iniziare nella pineta Salviati un piano di sfruttamento edilizio che comprende 500 ettari per un fronte di cinque chilometri, e quali provvedimenti intende prendere per proteggere il più bel bosco marittimo d'Italia (1040).

ZANOTTI BIANCO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere come intende premiare le insegnanti Paola Susini, Livia Tabadion e Giovanna Novetti, che tanto fecero per incoraggiare i bim-

bi legati e minacciati dai banditi fratelli Santato, mostrando così, ancora una volta, quanto è profondo, tra gli insegnanti, l'affetto per gli scolari ad essi affidati (*Già orale n. 949*) (2641).

LOCATELLI.

Al Ministro della difesa: facendo seguito all'interrogazione n. 1011 del 21 gennaio 1955, riguardante il costruendo aeroporto di Marausa (Trapani); e con riferimento alla risposta 23 febbraio 1955 Prot. 479, l'interrogante chiede conoscere quali risultati abbia dato l'« ulteriore riesame del problema, onde tener conto al massimo possibile delle esigenze economiche e sociali di carattere locale », al fine di apportare il minimo danno possibile ai piccolissimi, piccoli e medi proprietari espropriati.

Chiede inoltre conoscere:

a) le ragioni che hanno impedito il pagamento delle indennità dovute agli interessati anche per compenso del frutto pendente, per il quale si è raggiunto un accordo da molto tempo;

b) le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a cedere in affitto il terreno espropriato a persone estranee, anziché agli stessi lavoratori che lo coltivavano;

c) perchè non si provvede ad avviare al lavoro nel costruendo aeroporto i proprietari e i braccianti agricoli che prima coltivavano quelle terre, come è affermato in un ordine del giorno — votato all'unanimità — dal Consiglio comunale di Trapani il 27 dicembre 1956 (2642).

GRAMMATICO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere liquidata la pensione di guerra all'ex militare Tiberi Angelo di Tommaso, Posizione 1140318.

Il Tiberi fu sottoposto a visita presso la Commissione Militare Medica di Ancona il 9 febbraio 1949 (2643).

CAPPELLINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nella circostanza delle scadenze delle concessioni alla società A.C.N.A. di Cengio, di derivazioni di acque del fiume Bormida ad uso industriale. Uso che per la produzione di nuovi più violenti aggressivi chimici ha determinato tale inquinamento delle acque che, depauperate da altre derivazioni, ristagnando si infiltrano lungo le sponde del fiume distruggendo ogni forma di vita vegetale con emanazioni dannose che colpiscono le colture agricole per largo raggio ed ammorbano l'aria.

In considerazione di tali gravi conseguenze, l'interrogante è d'avviso che il Ministro debba accogliere integralmente le richieste di opposizione inoltrate, in data 21 novembre 1956, dall'Amministrazione provinciale di Cuneo (2644).

FLECCHIA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica della pensione di guerra prodotta il 6 dicembre 1955 dall'ex militare Barberis Giuseppe fu Evasio, nato il 25 maggio, 1912 a Moncalvo (Asti), per essere ammesso, ai fini della pensione di guerra, a visita medica collegiale (2645).

FLECCHIA.

Per lo svolgimento di interrogazioni.

VALENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZI. Signor Presidente, vorrei pregare l'onorevole Ministro delle finanze di chiedere ai Ministri competenti quando potrà avere risposta la mia interrogazione urgente che si riferisce ai profughi italiani di Egitto. Si tratta di 400 persone, smistate tra Napoli, Brindisi e Reggio Calabria, che versano in drammatiche condizioni materiali e morali.

DONINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. Analoga preghiera vorrei rivolgere, attraverso la Presidenza, al Governo.

Ho presentato qualche ora fa una interrogazione urgente al Ministro degli affari esteri, alla quale vorrei, se possibile, risposta entro domani, relativa ad un visto di ingresso in Italia negato ad un artista straniero, il violinista sovietico Davide Oistrach, che doveva tenere, appunto domani, un concerto al teatro Argentina in Roma, dietro invito dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze a rendersi interprete delle richieste dei senatori Valenzi e Donini presso i Ministri competenti.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Ministro degli affari esteri si trova fuori sede, per cui non so se la risposta alla interrogazione del senatore Donini potrà essere data domani.

BOLOGNESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLOGNESI. Giorni addietro ho presentato una interrogazione urgente, relativa alla situazione degli alluvionati del Polesine.

Chiedo che lo svolgimento di tale interrogazione sia fissato possibilmente per la seduta di venerdì mattina.

PRESIDENTE. La Presidenza si renderà interprete di questa sua richiesta presso il Ministro competente.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 30 gennaio 1957.**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 30 gennaio 1957, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

2. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

II. Interrogazioni.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (1626).

2. Modifica delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087 (1627).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della Sanità pubblica (67).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

2. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSÌ ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

4. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgenza).

8. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

9. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

10. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

11. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

12. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti